

**Votazione popolare
del 5 giugno 2016
Spiegazioni del Consiglio federale**

- 1** **Iniziativa popolare
«A favore del servizio pubblico»**
- 2** **Iniziativa popolare
«Per un reddito di base
incondizionato»**
- 3** **Iniziativa popolare
«Per un equo finanziamento
dei trasporti»**
- 4** **Modifica della legge sulla
medicina della procreazione
(LPAM)**
- 5** **Modifica della legge sull'asilo
(LAsi)**



Su che cosa si vota?

Iniziativa popolare «A favore del servizio pubblico»

L'iniziativa chiede che nel settore delle prestazioni di base la Confederazione e le imprese parastatali non mirino a conseguire profitti e che i salari in tali imprese non siano superiori a quelli dell'Amministrazione federale.

**Primo
oggetto**

Spiegazioni	pagine 4–11
Testo in votazione	pagina 8

Iniziativa popolare «Per un reddito di base incondizionato»

L'iniziativa chiede alla Confederazione di istituire un reddito di base incondizionato affinché tutta la popolazione possa condurre un'esistenza dignitosa e partecipare alla vita pubblica, anche senza esercitare un'attività lucrativa.

**Secondo
oggetto**

Spiegazioni	pagine 12–21
Testo in votazione	pagina 18

Iniziativa popolare «Per un equo finanziamento dei trasporti»

L'iniziativa chiede che l'imposta sugli oli minerali riscossa sui carburanti venga utilizzata esclusivamente per spese connesse alla circolazione stradale. Attualmente il suo gettito è suddiviso a metà tra la circolazione stradale e gli altri compiti della Confederazione.

**Terzo
oggetto**

Spiegazioni	pagine 22–31
Testo in votazione	pagine 27–28

Modifica della legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)

**Quarto
oggetto**

La presente modifica della legge sulla medicina della procreazione autorizza la diagnosi preimpianto (DPI). A condizioni restrittive, gli embrioni ottenuti con una fecondazione artificiale potranno dunque essere sottoposti a un esame genetico.

Spiegazioni pagine 32–47
Testo in votazione pagine 40–47

Modifica della legge sull’asilo (LAsi)

**Quinto
oggetto**

Attualmente le procedure d’asilo durano spesso molto a lungo. Il Consiglio federale e il Parlamento vogliono ristrutturare il settore dell’asilo istituendo procedure velocizzate ed eque. Contro questa revisione della legge sull’asilo è stato chiesto il referendum.

Spiegazioni pagine 48–84
Testo in votazione pagine 56–84

Iniziativa popolare «A favore del servizio pubblico»

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare «A favore del servizio pubblico»?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.

Il Consiglio nazionale ha respinto l'iniziativa con 196 voti contro 0 senza astensioni, il Consiglio degli Stati con 43 voti contro 0 senza astensioni.

L'essenziale in breve

In Svizzera il servizio pubblico – ossia la fornitura di prestazioni di base in particolare nei settori dei trasporti pubblici, della Posta e delle telecomunicazioni – riveste grande importanza. La popolazione si aspetta un ottimo servizio universale in tutte le regioni del Paese, anche laddove non sia economicamente vantaggioso. Lo Stato stabilisce le condizioni quadro e garantisce che prestazioni di buona qualità siano disponibili a prezzi adeguati. Questa è una premessa essenziale per un'elevata qualità di vita e per un'economia prospera.

Servizio pubblico

I promotori dell'iniziativa ritengono che il servizio pubblico sia peggiorato; per questo, intendono migliorarlo e fermarne lo smantellamento. Nel settore delle prestazioni di base la Confederazione e le imprese parastatali – quali Swisscom, la Posta e le FFS – non devono mirare a conseguire profitti, devono rinunciare a sovvenzionare trasversalmente altri settori e non devono perseguire interessi fiscali. Gli impiegati di tali imprese non possono essere retribuiti più di quelli dell'Amministrazione federale. Per quanto concerne la presentazione dei conti, le prestazioni di base devono essere distinte dalle altre prestazioni.

Che cosa chiede l'iniziativa?

Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa. La Svizzera dispone di un servizio pubblico affidabile e di ottima qualità che tiene conto delle esigenze della clientela e degli attuali sviluppi tecnologici e che occupa una posizione invidiabile nel confronto internazionale. L'accettazione dell'iniziativa non rafforzerebbe il servizio pubblico in Svizzera, ma lo indebolirebbe, poiché ridurrebbe drasticamente il margine di manovra imprenditoriale e la competitività delle imprese interessate. La Confederazione, a causa della riduzione delle entrate, potrebbe addirittura essere indotta a ridurre le prestazioni o ad aumentare le imposte.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

Alla fine degli anni Novanta Swisscom, la Posta e le FFS sono diventate imprese autonome. Benché da allora non facciano più parte dell'Amministrazione federale, esse appartengono integralmente o maggioritariamente alla Confederazione. Quest'ultima ne è infatti l'azionista unico o principale. Queste imprese hanno un margine di manovra più ampio per poter reagire agli sviluppi tecnologici e alle nuove esigenze della clientela e per affrontare la concorrenza. Esse sono nel contempo poste sotto la vigilanza della Confederazione e vincolate a direttive concernenti le prestazioni di base che forniscono. Swisscom è per esempio obbligata a offrire a ogni economia domestica l'allacciamento al telefono e a Internet.

Contesto

A detta del comitato, l'iniziativa esprime il crescente scontento per i prezzi praticati da queste imprese e le prestazioni fornite. L'iniziativa chiede che, nel settore delle prestazioni di base, la Confederazione e le imprese parastatali non mirino a conseguire profitti. Se malgrado tutto ve ne fossero, i profitti non potrebbero essere versati agli azionisti, ma dovrebbero rimanere nelle imprese.

Non mirare
ai profitti

Nell'ambito del servizio pubblico le sovvenzioni trasversali sono usuali: i servizi meno redditizi sono finanziati grazie ai proventi ricavati da quelli redditizi, in modo che tutti possano beneficiare delle stesse prestazioni, allo stesso prezzo e con la stessa qualità. Per esempio, spedire una lettera con la Posta A a qualsiasi destinazione in Svizzera costa lo stesso prezzo. Il testo dell'iniziativa vieta le sovvenzioni trasversali ad altri settori, ma non precisa se si tratta di quelle in seno alla Confederazione, alle imprese parastatali o fra queste e la

Niente
sovvenzioni trasversali
né interessi fiscali

Confederazione. Non è neppure chiara la richiesta dell'iniziativa secondo cui, nel settore delle prestazioni di base, non si possano perseguire interessi fiscali. Il comitato d'iniziativa ha affermato che queste due regole sono volte a fare in modo che le imprese parastatali non versino alla Confederazione profitti provenienti dalle prestazioni di base sotto forma di dividendi.

L'iniziativa chiede inoltre che i salari e gli onorari degli impiegati delle imprese parastatali non siano superiori a quelli dell'Amministrazione federale. Per rispettare questa regola, Swisscom, la Posta e le FFS dovrebbero verificare quali delle loro funzioni sono comparabili, a seconda delle esigenze, a quelle dell'Amministrazione federale, e adattare i salari di conseguenza.

In caso di accettazione dell'iniziativa, le imprese parastatali dovrebbero rispettare obblighi più severi in materia di presentazione dei conti. Nella loro contabilità dovrebbero distinguere le prestazioni di base dalle altre prestazioni.

Non versare salari più elevati di quelli dell'Amministrazione federale

Contabilità separata per le prestazioni di base



Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «A favore del servizio pubblico»

del 25 settembre 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «A favore del servizio pubblico», depositata
il 30 maggio 2013²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 maggio 2014³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 30 maggio 2013 «A favore del servizio pubblico» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 43b Principi delle prestazioni di base della Confederazione

¹ In materia di prestazioni di base, la Confederazione non mira a conseguire profitti, non sovvenziona trasversalmente altri settori dell'amministrazione e non persegue interessi fiscali.

² I principi di cui al capoverso 1 si applicano per analogia alle imprese che assolvono compiti legali inerenti a prestazioni di base della Confederazione oppure sono direttamente o indirettamente controllate dalla Confederazione mediante una partecipazione maggioritaria. La Confederazione provvede affinché i salari e gli onorari dei collaboratori di tali imprese non siano superiori a quelli dell'Amministrazione federale.

³ La legge disciplina i dettagli; in particolare definisce le prestazioni di base distinguendole dalle altre prestazioni e garantisce la trasparenza riguardo ai loro costi e all'impiego delle entrate che ne derivano.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

¹ RS 101

² FF 2013 4117

³ FF 2014 3233

Gli argomenti del comitato d'iniziativa

Sì al servizio pubblico!

Sì a prestazioni di base di qualità in tutta la Svizzera!

No a salari milionari per i manager delle imprese federali!

Negli ultimi 15 anni sono stati chiusi 1748 uffici postali, oltre la metà delle filiali. Tra il 2007 e il 2010 la Posta ha rimosso 5000 cassette delle lettere, un quarto del totale. In compenso la Posta ha realizzato profitti enormi: 4,9 miliardi di franchi negli ultimi cinque anni.

In sei anni l'abbonamento metà-prezzo FFS è passato da 150 a 185 franchi e l'abbonamento generale in 2^a classe costa 555 franchi in più. Un biglietto Zurigo-Berna andata e ritorno in 2^a classe costa ormai 100 franchi, il 100% in più del 1990. Nello stesso tempo il servizio peggiora: sportelli chiusi, treni sovraffollati, vagoni sporchi e riduzione degli accompagnatori. Eppure tra il 2009 e il 2014, le FFS hanno realizzato in media profitti annui di 333 milioni di franchi.

Anche Swisscom pratica tariffe esagerate, tanto che tra il 2010 e il 2014 ha guadagnato complessivamente 7,7 miliardi di franchi!

Le imprese federali ci appartengono, ma finora non abbiamo avuto nulla da dire sui profitti miliardari di Posta e di Swisscom. Siamo solo chiamati a pagare. Secondo l'iniziativa, in tutte le regioni della Svizzera la fornitura delle prestazioni di base deve venire prima del profitto! La Posta, le FFS, Swisscom & Co. devono offrire servizi decorosi a prezzi ragionevoli e non mirare al maggior guadagno possibile.

L'iniziativa combatte inoltre i salari eccessivi dei dirigenti delle imprese federali: nel 2014 il direttore di Swisscom Urs Schäppi ha guadagnato 1,773 milioni di franchi, il capo delle FFS Andreas Meyer 1,075 milioni e la direttrice della Posta Susanne Ruoff 825'000 franchi. L'iniziativa chiede che i manager delle imprese federali non possano guadagnare più di un consigliere federale, ossia 475'000 franchi all'anno.

Per ulteriori informazioni: www.proservicepublic.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

La Svizzera dispone di un servizio pubblico affidabile, di ottima qualità e a prezzi accessibili. La fornitura delle prestazioni è garantita in tutte le regioni del Paese. Affinché questo non cambi, le imprese interessate necessitano di buone condizioni quadro e di libertà imprenditoriali. La via proposta dall'iniziativa è non solo inadeguata, ma addirittura controproducente. Le imprese parastatali verrebbero indebolite, mettendo in tal modo in pericolo il servizio pubblico. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Swisscom, la Posta e le FFS forniscono servizi innovativi di grande qualità e sono datori di lavoro importanti e attrattivi. Nel confronto internazionale le loro prestazioni di base sono eccellenti: il nostro Paese non ha eguali in Europa per quanto concerne la densità della rete di uffici e agenzie postali, è fra i meglio classificati per le velocità di Internet garantite su tutto il territorio e, con le FFS, ha una delle imprese ferroviarie più puntuali al mondo.

In Svizzera
il servizio pubblico
è di ottima qualità

L'accettazione dell'iniziativa limiterebbe la libertà imprenditoriale e la competitività delle imprese parastatali. Il fatto di non poter conseguire profitti nel settore delle prestazioni di base ostacolerebbe la capacità d'innovazione e lo sviluppo. Il servizio pubblico ne risulterebbe così indebolito.

Restrizione
della libertà
imprenditoriale e
indebolimento del
servizio pubblico

I vincoli sui salari e gli onorari ridurrebbero l'attrattiva delle imprese sul mercato del lavoro. Esse possono infatti reclutare personale competente e qualificato soltanto se hanno la possibilità di pagare salari conformi alle condizioni del mercato. Inoltre la separazione delle prestazioni di base

Diminuzione
dell'attrattiva
delle imprese

dalle altre prestazioni nella presentazione dei conti rappresenterebbe per le imprese parastatali un notevole onere amministrativo supplementare, con le relative conseguenze finanziarie.

Nell'esercizio 2014 Swisscom, la Posta e le FFS hanno versato circa 500 milioni di franchi di imposte sull'utile. Inoltre, quale azionista di Swisscom e della Posta, la Confederazione ha ricevuto dividendi pari a 780 milioni di franchi. In caso di accettazione dell'iniziativa le entrate potrebbero diminuire drasticamente. Questa situazione potrebbe obbligare la Confederazione, ed eventualmente anche i Cantoni e i Comuni, ad aumentare le imposte oppure a ridurre le prestazioni, e questo anche nel servizio pubblico.

Perdite finanziarie per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

L'iniziativa intende difendere gli interessi della popolazione, ma in realtà indebolisce il servizio pubblico, danneggia le imprese parastatali e rischia di provocare aumenti di imposte e lo smantellamento di prestazioni. L'iniziativa non mantiene pertanto assolutamente ciò che promette.

Le richieste dell'iniziativa sono controproducenti

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «A favore del servizio pubblico».

Iniziativa popolare «Per un reddito di base incondizionato»

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare «Per un reddito di base incondizionato»?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.

Il Consiglio nazionale ha respinto l'iniziativa con 157 voti contro 19 e 16 astensioni, il Consiglio degli Stati con 40 voti contro 1 e 3 astensioni.

L'essenziale in breve

In Svizzera vige oggi il principio secondo cui le persone in età lavorativa provvedono al proprio sostentamento. Nel caso di persone o economie domestiche che non sono in grado di farlo, interviene lo Stato con misure di sostegno mirate (p. es. rendite d'invalidità, indennità giornaliera per disoccupati o aiuto sociale).

Contesto

L'iniziativa parte da un principio diverso. Intende infatti completare la Costituzione con una disposizione che incarichi la Confederazione di istituire un reddito di base incondizionato. Lo Stato verserebbe a chi vive in Svizzera una certa somma, e ciò indipendentemente dal reddito da attività lucrativa e dalla situazione patrimoniale dei beneficiari. Questo reddito di base, il cui versamento non sarebbe vincolato a nessuna condizione, consentirebbe a chiunque di condurre un'esistenza dignitosa e di partecipare alla vita pubblica, anche senza esercitare un'attività lucrativa. L'iniziativa non precisa le modalità di finanziamento, né l'importo del reddito di base. Se sarà approvata, toccherà al Parlamento disciplinare questi aspetti.

Che cosa chiede l'iniziativa?

Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa. Sono infatti convinti che l'introduzione di un reddito di base indebolirebbe la nostra economia e il nostro sistema di sicurezza sociale: il numero di persone che esercitano un'attività lucrativa rischierebbe di diminuire aggravando così ulteriormente la penuria di manodopera e di personale qualificato sul mercato svizzero. Per finanziare il reddito di base occorrerebbe prevedere ingenti tagli alle spese o aumenti d'imposta. Il reddito di base, infine, non potrebbe sostituire completamente l'attuale sistema di sicurezza sociale.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

In Svizzera, una persona che si trova nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stessa ha diritto di essere aiutata e assistita e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. Questo diritto, sancito dalla Costituzione federale, è oggi garantito da un sistema di sicurezza sociale ben sviluppato con provvedimenti mirati.

L'attuale sistema di sicurezza sociale garantisce aiuti mirati

L'iniziativa propone un modello nuovo. Le persone che vivono in Svizzera riceverebbero dallo Stato una certa somma senza dover soddisfare condizioni particolari. Questo reddito di base consentirebbe all'intera popolazione di condurre un'esistenza dignitosa e di partecipare alla vita pubblica. Non sarebbe dunque più necessario svolgere un'attività lucrativa per disporre dei mezzi necessari per vivere. I promotori dell'iniziativa ritengono che grazie al reddito di base le persone potrebbero gestire più liberamente la propria vita e avrebbero maggiori possibilità per impegnarsi, ad esempio a favore della collettività.

Il reddito di base per una vita più libera

Il testo dell'iniziativa è formulato in modo generico. Spetterebbe al Parlamento, ed eventualmente al Popolo in una votazione popolare, decidere l'importo del reddito di base, le modalità di finanziamento e la cerchia dei beneficiari. I promotori dell'iniziativa propongono, come base di discussione, un importo mensile di 2500 franchi per tutti gli adulti e di 625 franchi per tutti gli adolescenti e i bambini¹.

Importo del reddito di base

¹ Cfr. Müller, Christian / Straub, Daniel, 2012, Die Befreiung der Schweiz, Zurigo: ed. Limmat, pag. 49 e seg.

Partendo da queste cifre, il Consiglio federale ha calcolato per il 2012 il costo del reddito di base e le possibilità di finanziamento². Ogni anno verrebbero versati complessivamente, sotto forma di reddito di base, 208 miliardi di franchi a oltre 6,5 milioni di adulti e a circa 1,5 milioni di adolescenti e bambini. Poiché il reddito di base andrebbe a sostituire una parte delle prestazioni finanziarie versate oggi dalla sicurezza sociale, con i risparmi realizzati si potrebbero finanziare quasi 55 miliardi di franchi. Sarebbero dunque necessari altri 153 miliardi. Prelevando da ogni reddito da attività lucrativa i primi 2500 franchi e, nel caso dei redditi più bassi, l'intero importo, sarebbe possibile reperire circa 128 miliardi. Per il saldo, circa 25 miliardi, si dovrebbero trovare nuove fonti di finanziamento: sarebbero necessari ingenti tagli alle spese o aumenti d'imposta. Se si decidesse di colmare la lacuna finanziaria ad esempio con l'imposta sul valore aggiunto, occorrerebbe aumentare quest'ultima di 8 punti percentuali.

Costi e finanziamento

Le ripercussioni del reddito di base dipenderebbero dal reddito individuale: chi non ha alcun reddito da attività lucrativa o un importo inferiore al reddito di base disporrebbe, grazie a quest'ultimo, di risorse più elevate. Chi invece guadagna un importo uguale o superiore al reddito di base continuerebbe ad avere a disposizione la stessa somma di denaro, ovvero il reddito di base più, eventualmente, la parte

Ripercussioni
sul reddito

² Fonte: messaggio del Consiglio federale del 27 agosto 2014 concernente l'iniziativa popolare «Per un reddito di base incondizionato»; FF **2014** 5577, in particolare 5588 (www.admin.ch > Diritto federale > Foglio federale).

residua del proprio reddito da attività lucrativa. Chi percepisce una rendita, prestazioni sociali o entrambe continuerebbe a ricevere perlomeno lo stesso importo, vale a dire il reddito di base più, eventualmente, le prestazioni finanziarie della sicurezza sociale eccedenti tale reddito.

Con l'introduzione del reddito di base, i promotori dell'iniziativa mirano a un profondo cambiamento: la coesione sociale, il ruolo del lavoro remunerato, il mercato del lavoro, l'ordine economico e il sistema della sicurezza sociale muterebbero. È tuttavia difficile prevedere come e in quale misura. Non esistono infatti precedenti con un reddito di base come quello proposto dall'iniziativa che siano rapportabili alla Svizzera.

Ripercussioni
sull'economia e
sulla società



Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per un reddito di base incondizionato»

del 18 dicembre 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per un reddito di base incondizionato», depositata
il 4 ottobre 2013²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 agosto 2014³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 4 ottobre 2013 «Per un reddito di base incondizionato» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 110a Reddito di base incondizionato

¹ La Confederazione provvede all'istituzione di un reddito di base incondizionato.

² Il reddito di base deve consentire a tutta la popolazione di condurre un'esistenza dignitosa e di partecipare alla vita pubblica.

³ La legge disciplina in particolare il finanziamento e l'importo del reddito di base.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

¹ RS 101

² FF 2013 7447

³ FF 2014 5577

Gli argomenti del comitato d'iniziativa

Per un lavoro che abbia un senso

Un vecchio sogno dell'umanità si sta realizzando: i robot sostituiscono sempre più spesso il lavoro umano. Il nostro compito, ora, è plasmare la società in modo che attraverso la rivoluzione digitale tutti conducano una vita dignitosa e possano svolgere più attività utili, scelte liberamente.

Un'economia al servizio delle persone


La Svizzera è ricca e l'economia performante. Eppure molti temono il futuro. Migliorare la qualità di vita sarebbe possibile: il reddito di base creerebbe sicurezza e libertà. Economia di mercato e umanità coesisterebbero: la burocrazia diminuirebbe e vi sarebbe più spazio per l'imprenditorialità.

Il principio alla base del finanziamento

Il reddito di base non è un reddito supplementare. Le imprese versano un tributo alla cassa per il finanziamento del reddito di base e beneficiano in contropartita di costi salariali più bassi: un gioco a somma zero, poiché il salario del singolo è sostituito in parte dal reddito di base. Quest'ultimo sostituisce anche buona parte delle prestazioni sociali e dei sussidi. I calcoli del Consiglio federale

sono incompleti poiché non tengono sufficientemente conto di questi effetti sostitutivi.

Il **reddito di base** sostituirebbe una parte del reddito esistente



Solo le persone che oggi vivono sotto la soglia di sussistenza avrebbero più soldi grazie al reddito di base.

Plasmare il futuro

Poniamo l'essere umano al centro per un futuro liberale. La maggiore libertà decisionale dei genitori gioverebbe alle famiglie. A molti questa idea appare ancora utopica. Ma a suo tempo lo sono stati anche l'AVS e il diritto di voto alle donne. Il reddito di base incondizionato è invece proprio l'elemento di stabilità in un mondo che cambia molto rapidamente. Dire Sì al reddito di base significa dire **Sì alla possibilità di plasmare il nostro futuro.**

Per ulteriori informazioni:

www.incondizionato.ch; www.iniziativa-redditodibase.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

Il Consiglio federale ritiene legittima l'aspirazione di consentire a tutta la popolazione un'esistenza dignitosa e la partecipazione alla vita pubblica. L'introduzione di un reddito di base incondizionato non è però la strada giusta. Il reddito di base avrebbe un impatto negativo considerevole sull'economia e sul sistema di sicurezza sociale del nostro Paese. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Secondo il Consiglio federale, il reddito di base condurrebbe a un chiaro indebolimento dell'economia svizzera. Per le persone che guadagnano meno o poco più del reddito di base (perché lavorano a tempo parziale o svolgono un lavoro poco retribuito) non varrebbe più o quasi più la pena di esercitare un'attività lucrativa. Alle imprese verrebbero così a mancare manodopera e personale qualificato. Si correrebbe il rischio di vedere trasferite all'estero attività del comparto produttivo e del settore terziario. Non è escluso che si assisterebbe contemporaneamente all'aumento del lavoro nero. Infine, per le persone di molti altri Paesi, in particolare se hanno un reddito basso, il reddito di base costituirebbe un incentivo all'immigrazione in Svizzera.

Indebolimento della
piazza economica

Poiché l'occupazione e la produzione economica subirebbero un calo, diminuirebbero anche le entrate fiscali dello Stato. Ciò significherebbe meno risorse, ad esempio, per le opere sociali, i trasporti, l'istruzione, l'esercito, l'agricoltura o l'ambiente.

Meno risorse per
i compiti dello Stato

In queste condizioni, anche il finanziamento del reddito di base risulterebbe problematico. Calcolando il fabbisogno finanziario in base alle cifre del 2012 si avrebbe uno scoperto di 25 miliardi di franchi¹. Per colmarlo sarebbero necessari ingenti tagli alle spese o aumenti d'imposta. Per il Consiglio federale si tratta di uno scenario insostenibile.

Grossa lacuna nel finanziamento del reddito di base

Il reddito di base incondizionato potrebbe sostituire una parte delle prestazioni economiche della sicurezza sociale, ma molte persone necessitano di aiuti finanziari che vanno al di là dell'importo del reddito di base proposto (p. es. qualora sussista un elevato bisogno di cure). Vi sono poi numerose persone alle quali va garantita consulenza e assistenza qualificata (p. es. nell'ambito di provvedimenti di integrazione sociale o professionale) o che necessitano di mezzi ausiliari (p. es. una sedia a rotelle). L'attuale sistema di sicurezza sociale dovrebbe dunque essere in gran parte mantenuto anche dopo l'introduzione del reddito di base e andrebbe coordinato con quest'ultimo.

Il reddito di base non può sostituire il sistema di sicurezza sociale

Il Consiglio federale ritiene positiva la discussione sul valore e sulla futura impostazione dell'attività professionale. Esso si adopera attivamente per affrontare le sfide rappresentate dalla crescente tecnicizzazione del mondo del lavoro e dall'evoluzione demografica, ma ritiene che l'introduzione di un reddito di base sia un esperimento troppo rischioso. Potrebbe infatti compromettere il successo economico e le conquiste sociali del nostro Paese.

Un rischio troppo grande

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «Per un reddito di base incondizionato».

¹ Fonte: messaggio del Consiglio federale del 27 agosto 2014 concernente l'iniziativa popolare «Per un reddito di base incondizionato»; FF 2014 5577, in particolare 5588 (www.admin.ch > Diritto federale > Foglio federale).

Iniziativa popolare «Per un equo finanziamento dei trasporti»

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare «Per un equo finanziamento dei trasporti»?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.

Il Consiglio nazionale ha respinto l'iniziativa con 123 voti contro 66 e 5 astensioni, il Consiglio degli Stati con 32 voti contro 4 e 9 astensioni.

L'essenziale in breve

La Confederazione investe la metà del gettito dell'imposta sugli oli minerali riscossa sui carburanti per l'esecuzione di compiti connessi alla circolazione stradale. L'altra metà è utilizzata per i restanti compiti federali. Insieme al supplemento fiscale sugli oli minerali e al contrassegno autostradale, per i compiti connessi alla circolazione stradale sono a disposizione 3,7 miliardi di franchi¹. Si tratta di una delle voci di uscita più cospicue della Confederazione.

Contesto

Poiché però i veicoli consumano sempre meno carburante, diminuisce anche il gettito fiscale. Si preannunciano dunque difficoltà di finanziamento delle strade. Per ovviarvi l'iniziativa chiede di utilizzare l'intero gettito dell'imposta sugli oli minerali riscossa sui carburanti per la circolazione stradale, cioè anche la metà che oggi è a disposizione di altri settori della Confederazione.

Che cosa chiede
l'iniziativa

Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa. La redistribuzione di circa 1,5 miliardi di franchi a favore del settore stradale dovrebbe essere controbilanciata da un aumento delle imposte o da un radicale programma di risparmio. Con ogni probabilità i tagli riguarderebbero la formazione, l'agricoltura, l'esercito, i trasporti pubblici, ma anche molti altri compiti della Confederazione. Il Consiglio federale ha proposto un piano migliore presentando il progetto per la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA). Quest'ultimo garantisce lo sviluppo della rete di strade nazionali senza scaricare i problemi di finanziamento su altri settori della Confederazione.

Posizione
del Consiglio federale
e del Parlamento

¹ Fonte: consuntivo della Confederazione Svizzera per il 2014, vol. 3, pag. 93 (www.efv.admin.ch/i > Documentazione > Rendiconto finanziario > Consuntivi).

Il progetto in dettaglio

Da sempre in Svizzera si prelevano imposte sui carburanti per veicoli (benzina, gasolio ecc.). Inizialmente queste imposte, dette «dazi sulla benzina», confluivano per intero nella cassa generale della Confederazione insieme agli altri dazi doganali e servivano a finanziare tutti i compiti federali.

Il «dazio sulla benzina» confluiva per intero nella cassa generale della Confederazione

Nel 1958 è stato sancito nella Costituzione che una parte del «dazio sulla benzina», l'attuale imposta sugli oli minerali, può essere utilizzata esclusivamente per compiti connessi alla circolazione stradale (cosiddetta «destinazione vincolata»). Dal 1983 questa parte ammonta al 50 per cento del gettito per un importo annuo di circa 1,5 miliardi di franchi.

Destinazione in parte vincolata dal 1958

L'iniziativa chiede che in futuro non solo la metà ma l'intero gettito dell'imposta sugli oli minerali riscossa sui carburanti sia a destinazione vincolata. La modifica di questa chiave di ripartizione finanziaria significherebbe che per i compiti connessi alla circolazione stradale sarebbero disponibili circa 1,5 miliardi di franchi in più all'anno: i mezzi riservati per questi compiti aumenterebbero di punto in bianco da 3,7 a circa 5,2 miliardi di franchi.

L'iniziativa vuole vincolare la destinazione dell'intera imposta sugli oli minerali

Secondo l'iniziativa questi 1,5 miliardi di franchi circa devono essere utilizzati soprattutto per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle strade nazionali e per i contributi agli oneri stradali cantonali. Una minima parte di questo importo, cioè circa 20 milioni di franchi, andrebbe al traffico aereo. Per tutti gli altri compiti la Confederazione disporrebbe invece di circa 1,5 miliardi di franchi in meno. Questo deficit dovrebbe essere compensato con un aumento delle imposte o con un programma di risparmio. I tagli riguarderebbero probabilmente l'agricoltura, la formazione, l'esercito e i

Più fondi per le strade nazionali e meno per altri compiti

trasporti pubblici nonché molti altri compiti della Confederazione. I mezzi che nella pianificazione finanziaria erano stati previsti per questi scopi dovrebbero subire una riduzione che in media potrebbe raggiungere il 6 per cento.

L'iniziativa vuole sancire nella Costituzione che il prodotto dell'imposta di consumo sui carburanti e della tassa d'utilizzazione delle strade nazionali debba essere impiegato «esclusivamente» per compiti connessi alla circolazione stradale. Questa proposta è in contraddizione con la disposizione costituzionale sul finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF): nel 2014 Popolo e Cantoni hanno deciso che durante un periodo transitorio ogni anno 310 milioni di franchi al massimo provenienti dall'imposta sugli oli minerali debbano essere destinati al fondo per l'infrastruttura ferroviaria. Non è chiaro quali conseguenze l'adozione dell'iniziativa «Per un equo finanziamento dei trasporti» potrebbe avere per questa disposizione costituzionale. Nel messaggio il Consiglio federale aveva espresso il parere che l'uso di mezzi provenienti dall'imposta sugli oli minerali sarebbe stato ancora possibile¹. Spetterebbe al Parlamento chiarire questa questione in modo definitivo.

Contraddizione
nel finanziamento
delle ferrovie

¹ Fonte: messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 2014 concernente l'iniziativa popolare «Per un equo finanziamento dei trasporti»; FF 2014 8305, qui 8321 (www.admin.ch > Diritto federale > Foglio federale).



Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per un equo finanziamento dei trasporti»

del 19 giugno 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per un equo finanziamento dei trasporti»,
depositata il 10 marzo 2014²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 2014³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 10 marzo 2014 «Per un equo finanziamento dei trasporti» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 86 cpv. 2^{bis} (nuovo), 3, 3^{bis}, frase introduttiva, 4, 5 (nuovo) e 6 (nuovo)

^{2bis} Impiega il prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, nonché il prodotto netto della tassa d'utilizzazione delle strade nazionali esclusivamente per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:

- a. costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali;
- b. provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;
- c. provvedimenti volti a migliorare l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati;
- d. contributi ai costi delle strade principali;
- e. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;
- f. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;

¹ RS 101

² FF 2014 2791

³ FF 2014 8305



- g. contributi ai Cantoni senza strade nazionali per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle strade cantonali.

³ *Abrogato*

^{3bis} Impiega il prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione esclusivamente per i seguenti compiti e spese connessi al traffico aereo:

⁴ L'introduzione o l'aumento di imposte, tasse o emolumenti nel settore della circolazione stradale devono essere sottoposti al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141.

⁵ Se i mezzi per i compiti e le spese connessi alla circolazione stradale e al traffico aereo non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull'imposta di consumo per i relativi carburanti.

⁶ È vietato qualsiasi uso, diverso da quello previsto, del prodotto netto di cui ai capoversi ^{2bis} e ^{3bis} e del prodotto netto del supplemento sull'imposta di consumo di cui al capoverso 5.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Gli argomenti del comitato d'iniziativa

Nelle città e negli agglomerati le code sono sempre più una realtà quotidiana. Dal 2008 le ore di coda sono raddoppiate. Il traffico aumenta in continuazione. La congestione della rete stradale costa miliardi al contribuente e all'economia.

Basta con le code

Per evitare la formazione di code e alleggerire il traffico nelle città e nei paesi sono necessari investimenti nell'infrastruttura stradale. Esistono diversi progetti che aspettano solo di essere realizzati. Ciononostante la politica frena: per le strade mancherebbero i soldi. A Berna si discutono aumenti del prezzo della benzina e del contrassegno autostradale. L'iniziativa per un finanziamento equo dei trasporti vuole evitarli. Non c'è bisogno di nuove tasse, i soldi ci sono già, devono solo essere impiegati nel modo giusto!

I soldi delle strade appartengono alle strade

Già oggi gli utenti stradali pagano circa 9 miliardi di franchi tra imposte sugli oli minerali e sugli autoveicoli, contrassegno autostradale, IVA e tassa per il traffico pesante. Solo il 30 per cento di questo gettito viene utilizzato per la manutenzione e la costruzione di strade, il resto si disperde nelle casse federali. Gran parte delle tasse stradali viene dunque utilizzata per fini diversi da quelli previsti. Qui interviene l'iniziativa: in futuro l'intero gettito dell'imposta sugli oli minerali deve essere utilizzato per l'infrastruttura stradale. Si tratta di un importo supplementare di circa 1,5 miliardi di franchi all'anno.

Andiamo avanti

La strada è la via di trasporto per eccellenza. Più del 75 per cento delle persone e del 60 per cento delle merci sono trasportati su strada. Per gli utenti un traffico fluido e strade sicure sono una necessità. Anche i Cantoni e i Comuni traggono profitto dall'iniziativa: ricevono più soldi per le strade.

Per ulteriori informazioni:

www.finanziamento-equo-trasporti.ch; www.iniziativa-vacca-da-mungere.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

Il finanziamento della manutenzione e dell'ampliamento della rete stradale nazionale deve restare garantito. Tuttavia il Consiglio federale ritiene sbagliata e non equilibrata la modifica proposta. I problemi di finanziamento della rete stradale non devono essere risolti unilateralmente a scapito di altri compiti federali. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

L'iniziativa vuole convogliare l'intero gettito dell'imposta sugli oli minerali nel settore stradale; alla Confederazione verrebbero a mancare circa 1,5 miliardi di franchi all'anno per i suoi altri compiti. Questa perdita dovrebbe essere contro-bilanciata con introiti supplementari o con risparmi. Poiché un aumento delle tasse in un prossimo futuro non pare realistico, sarebbero inevitabili drastici tagli alle prestazioni. Ne sarebbero colpiti compiti centrali: gli investimenti nella formazione e nella ricerca sarebbero ridotti, i pagamenti diretti agli agricoltori dovrebbero essere tagliati e verrebbero a mancare mezzi anche per l'esercito, la protezione delle frontiere e molti altri compiti della Confederazione, tra i quali anche i contributi versati ai Cantoni. Poiché l'iniziativa entra in vigore il giorno della sua accettazione, le misure di risparmio dovrebbero essere attuate molto rapidamente.

Misure di risparmio drastiche

L'adozione dell'iniziativa sarebbe dannosa anche per i trasporti pubblici: anche in questo settore sarebbe necessario risparmiare milioni. Inoltre il testo dell'iniziativa mette in discussione il piano di finanziamento appena deciso da Popolo e Cantoni per ampliare la ferrovia (FAIF). Infine l'iniziativa rende ancora più economico prendere la macchina invece del bus o del treno: si potrebbe assistere a un ritorno al trasporto su strada e dunque a una maggiore congestione del traffico, in particolare nelle città e negli agglomerati.

Trasporti pubblici meno efficienti

Il comitato d'iniziativa sostiene che le imposte sulle strade ammontano a 9 miliardi di franchi, la maggior parte dei quali verrebbero destinati a scopi diversi da quelli previsti. Questo calcolo è discutibile poiché comprende anche l'IVA su veicoli e carburanti. Ma l'IVA non è una tassa sulle strade e in nessun caso ritorna direttamente al contribuente. Anche l'affermazione che gli utenti della strada debbano pagare sempre di più è discutibile: l'ultimo aumento dell'imposta sugli oli minerali risale al 1993 e quello del supplemento fiscale al 1974.

Calcolo discutibile

L'iniziativa parla di un finanziamento «equo». Sta di fatto però che questo andrebbe esclusivamente a scapito di altre prestazioni della Confederazione. Il Consiglio federale non ritiene che questa modifica di un sistema di finanziamento comprovato sia una soluzione equa e ha presentato al Parlamento un'idea migliore: il progetto di creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA)¹. Anche questo progetto prevede mezzi supplementari per le strade nazionali: da una parte gli automobilisti e i motociclisti forniscono un contributo moderato, dall'altra ogni anno il fondo riceve circa 400 milioni di franchi dalle casse federali. Questo è un progetto equo ed equilibrato.

Il progetto del Consiglio federale equo ed equilibrato

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «Per un equo finanziamento dei trasporti».

¹ Fonte: messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 2015 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato, il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico strade nazionali (Messaggio FOSTRA); FF 2015 1717 (www.admin.ch > Diritto federale > Foglio federale).

Modifica della legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la modifica del 12 dicembre 2014 della legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (**Legge sulla medicina della procreazione, LPAM**)?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica della legge sulla medicina della procreazione.

Il Consiglio nazionale ha approvato la modifica con 123 voti contro 66 e 5 astensioni, il Consiglio degli Stati con 26 voti contro 10 e 9 astensioni.

L'essenziale in breve

Nel giugno del 2015 la modifica della Costituzione federale concernente la diagnosi preimpianto (DPI) è stata accettata in votazione popolare dalla netta maggioranza dei votanti¹. Sono così stati creati i presupposti necessari affinché la DPI possa essere eseguita in Svizzera. La DPI consiste nel sottoporre a esame genetico, prima del loro impianto nell'utero materno, gli embrioni ottenuti con la fecondazione artificiale. La vigente legge sulla medicina della procreazione (LPAM) vieta tuttora la DPI. La modifica della LPAM abroga tale divieto e definisce le modalità concrete di esecuzione della DPI.

Contesto

Contro la modifica di legge è stato chiesto il referendum. Gli oppositori ritengono che le nuove disposizioni siano troppo permissive. Temono in particolare che gli esami genetici sugli embrioni umani si estendano in modo inaccettabile sotto il profilo etico.

Perché un referendum?

Secondo la modifica di legge, possono ricorrere alla DPI soltanto le coppie portatrici di gravi malattie ereditarie o quelle che non possono avere figli in modo naturale. Per ciascun ciclo di trattamento possono essere sviluppati al massimo 12 embrioni: quelli non utilizzati possono essere congelati in vista di un eventuale ulteriore trattamento. Per tutte le altre coppie la DPI rimane vietata. Sono vietate anche ulteriori applicazioni come la determinazione del sesso o di caratteristiche fisiche del nascituro, quali per esempio il colore degli occhi.

Su che cosa si vota?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica di legge, affinché le coppie interessate possano ricorrere alla DPI in Svizzera in condizioni ottimali.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

¹ Decreto federale del 12 dicembre 2014 concernente la modifica dell'articolo costituzionale relativo alla medicina riproduttiva e all'ingegneria genetica in ambito umano. Il decreto è stato accettato dal Popolo con 1 377 613 sì (61,9%) contro 846 865 no (38,1%) e dai Cantoni con 17 voti e tre mezzi voti favorevoli contro 3 voti e 3 mezzi voti contrari; RU **2015** 2887 (www.admin.ch > Diritto federale > Raccolta ufficiale).

Il progetto in dettaglio

Con la presente modifica della legge sulla medicina della procreazione (LPAM) si abolisce l'attuale divieto e si autorizza dunque la diagnosi preimpianto (DPI) in Svizzera, subordinandola tuttavia a severe condizioni. La modifica di legge, che concretizza l'articolo costituzionale approvato da una netta maggioranza di Popolo e Cantoni nel giugno del 2015, prevede che l'esame genetico di embrioni ottenuti mediante fecondazione artificiale possa essere eseguito in due casi.

Autorizzazione della diagnosi preimpianto (DPI)

Nel primo caso, le coppie portatrici di una grave malattia ereditaria potranno sottoporre a esame gli embrioni. Sarà così possibile selezionare e impiantare nell'utero materno un embrione che non presenti l'anomalia genetica in questione. I figli di questa coppia non saranno dunque affetti da tale grave malattia.

Impedire la trasmissione di una grave malattia ereditaria

Nel secondo caso, potranno ricorrere alla DPI le coppie che non possono avere figli in modo naturale, molte delle quali hanno già dovuto affrontare diversi aborti spontanei. Queste coppie potranno sottoporre a esame gli embrioni ottenuti mediante fecondazione artificiale. Sarà possibile in seguito selezionare quello che presenta buone probabilità di svilupparsi. In questo modo ci si propone di favorire, per quanto possibile, una gravidanza priva di complicazioni e fare in modo che la donna non perda il bambino.

Favorire una gravidanza senza complicazioni

Restano vietati tutti gli altri esami sugli embrioni: la modifica della LPAM non consente infatti la selezione degli embrioni in base al sesso o ad altre caratteristiche fisiche, come per esempio il colore degli occhi. Permane anche il divieto di selezionare un embrione allo scopo di ottenere un cosiddetto «bambino salvatore», le cui cellule staminali possano essere donate a un fratello a una sorella gravemente malati.

La selezione in base al sesso o ad altre caratteristiche non è permessa

Ogni coppia è libera di decidere se far eseguire o no una DPI. Il medico è comunque tenuto a informare in modo esauriente gli interessati e a fornire loro la debita consulenza, per esempio affrontando questioni di carattere medico come la probabilità d'insorgenza della grave malattia ereditaria o aspetti come la gestione individuale della vita quotidiana con un bambino affetto da tale malattia. La DPI non è rimborsata dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: le spese saranno dunque a carico della coppia.

Libertà di decisione
e consulenza
obbligatoria

La normativa attualmente in vigore permette di sviluppare al massimo tre embrioni per ciascun ciclo di trattamento, ognuno dei quali deve essere subito impiantato nell'utero materno. La modifica della legge prevede invece che possano essere sviluppati sino a 12 embrioni. Inoltre, permette al medico di selezionare e impiantare nell'utero materno anche solo uno di essi e di conservare gli altri in vista di un eventuale ulteriore trattamento. Ciò consente di ridurre il numero di parti gemellari o plurigemellari e, di conseguenza, anche i rischi per la salute della madre e del nascituro.

Meno rischi per la
madre e il nascituro

Grazie alla DPI, le coppie portatrici di gravi malattie ereditarie possono sincerarsi già prima della gravidanza che il loro bambino non sarà affetto da tale malattia. Oggi questi test possono essere eseguiti soltanto durante la gravidanza, nell'ambito degli esami prenatali (diagnosi prenatale). Se viene riscontrata la presenza della malattia ereditaria, le coppie sono dunque chiamate a decidere se interrompere o meno la gravidanza. Grazie alla DPI di regola potranno evitare di dover prendere questa difficile decisione.

I test potranno essere
eseguiti prima

La DPI è un procedimento medico consolidato da oltre 20 anni e autorizzato da tempo in numerosi Paesi europei tra cui la Spagna, il Belgio e l'Olanda. La modifica di legge consente di eseguire la DPI anche in Svizzera. Le coppie che desiderano avere un figlio e intendono far eseguire una DPI non saranno dunque più costrette a recarsi all'estero.

Autorizzare
la DPI in Svizzera

Se la modifica della legge sulla medicina della procreazione è respinta, in Svizzera la DPI e la conservazione degli embrioni rimarranno vietate. Anche in futuro, per ogni ciclo di trattamento potranno dunque essere sviluppati soltanto tre embrioni.

Le conseguenze
di un no

Gli argomenti dei comitati referendari

Comitato «No alla DPI»

Perché il Comitato interpartitico «No alla DPI» si oppone alla legge.

«Il Parlamento era un po' fuori di testa!»*, ha affermato il presidente dell'UDC Toni Brunner nella trasmissione TV «Arena» del 2.10.2015, riguardo alla legge (LPAM). Il presidente del PS Christian Levrat ha dal canto suo rincarato: «A mio avviso la legge va troppo oltre!»*. Anche noi la pensiamo così: la legge va quindi rispedita al mittente (il Parlamento), affinché approvi la proposta moderata presentata inizialmente dal Consiglio federale. Per questo occorre votare NO!

La proposta moderata del Consiglio federale prevedeva:	Il Parlamento si è spinto troppo in là: (quindi: NO alla selezione senza limiti!)
<ul style="list-style-type: none">DPI per 50–100 coppie portatrici di malattie ereditarie, vale a dire test genetici soltanto per i diretti interessati	<ul style="list-style-type: none">DPI estesa a 6000 coppie (con la conseguente distruzione di decine di migliaia di embrioni!)
<ul style="list-style-type: none">Divieto di svolgere test cromosomici	<ul style="list-style-type: none">Permesso di svolgere test cromosomici (porta alla selezione sistematica!)
<ul style="list-style-type: none">8 embrioni per ciclo di trattamento	<ul style="list-style-type: none">12 embrioni (= una maggiore quantità di embrioni in sovrannumero!)

Contro la proposta del Consiglio federale non avremmo chiesto il referendum.

Comitato «No a questa LPAM»

Comitato «No a questa LPAM», composto di 50 parlamentari di PDB, PPD, UDF, PEV, Verdi, PS e UDC. La LPAM permette di selezionare e gettare via gli embrioni prodotti in laboratorio, e questo anche alle coppie che non sono portatrici di gravi malattie ereditarie. Chi ha il diritto di dire: «Visto che non sei un embrione di prima qualità, non ti è consentito di vivere?». Ciò compromette la solidarietà nei confronti delle persone con disabilità! I diritti fondamentali devono valere per tutti, indipendentemente dal patrimonio genetico. Alcuni studi dimostrano poi che anche con la DPI le coppie sterili non hanno maggiori possibilità di avere un figlio. Un NO permetterà di avere un ampio dibattito su una legge eticamente accettabile. Perciò: NO a questa legge eugenetica!

Comitato «Diversità invece di selezione»

«Diversità invece di selezione – No alla legge!» È quanto chiedono 18 organizzazioni sociali. Una così ampia selezione di embrioni è eticamente inaccettabile: puntiamo su chiari limiti anziché sullo screening di massa.

Per ulteriori informazioni:

www.stop-alla-dpi.ch; www.LPAM-No.ch; www.vielfalt-statt-selektion.ch

* Traduzione

Gli argomenti del Consiglio federale

La modifica della legge sulla medicina della procreazione (LPAM) autorizza l'esecuzione della diagnosi preimpianto (DPI) in Svizzera, subordinandola tuttavia a severe condizioni. Possono infatti ricorrere a questi esami genetici degli embrioni ottenuti mediante fecondazione artificiale soltanto le coppie portatrici di gravi malattie ereditarie o che non possono avere figli in modo naturale. Con la DPI si intende aiutare queste persone a realizzare il loro desiderio di diventare genitori nonostante i presupposti non siano favorevoli. Il Consiglio federale sostiene la modifica in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Oggi le coppie portatrici di una grave malattia ereditaria possono far eseguire i test che rivelano l'eventuale presenza della malattia nel nascituro soltanto durante la gravidanza. Se questa viene riscontrata, i futuri genitori sono dunque chiamati a decidere se interrompere o meno la gravidanza. Consiglio federale e Parlamento intendono risparmiare a queste coppie di dover prendere una difficile decisione. Grazie alla DPI, potranno infatti sottoporre a esame l'embrione prima del suo impianto nell'utero materno, in modo da escludere la trasmissione della malattia ereditaria e avere un figlio che non ne sia affetto.

Preservare le coppie da una situazione difficile

La DPI può essere d'aiuto anche alle coppie che non possono avere figli in modo naturale, in quanto permette di selezionare e impiantare nell'utero materno un embrione che presenti buone probabilità di svilupparsi. Ciò accresce le probabilità di una gravidanza senza complicazioni.

Favorire una gravidanza senza complicazioni

La DPI è un procedimento medico consolidato da oltre 20 anni e autorizzato in numerosi Paesi europei. Grazie alla soppressione del divieto previsto in Svizzera, le coppie interessate non saranno più costrette a recarsi all'estero. La DPI, la cui esecuzione può richiedere vari mesi, potrà infatti essere effettuata in Svizzera.

Impedire il turismo della procreazione

Consiglio federale e Parlamento hanno discusso approfonditamente le questioni etiche inerenti all'esame genetico degli embrioni. Per tutelare la dignità dell'essere umano e proteggere gli embrioni, la modifica della LPAM stabilisce limiti severi per la DPI. Non solo è previsto che possano ricorrervi soltanto le coppie che vivono una situazione difficile, ma anche che per ogni ciclo di trattamento possa essere sviluppato un numero limitato di embrioni. Sono inoltre vietate, nonché penalmente perseguibili, la selezione degli embrioni in base al sesso o ad altre caratteristiche fisiche e la procreazione di «bambini salvatori», le cui cellule staminali siano destinate a fratelli o sorelle malati.

La legge stabilisce
limiti severi

L'obiettivo della DPI è di impedire la trasmissione di una malattia genetica grave o di favorire una gravidanza priva di complicazioni. Poiché nella maggior parte dei casi non sono causate da fattori genetici ma da fattori di altro tipo, le disabilità continueranno a essere presenti nella nostra società. Le persone con disabilità fanno parte a pieno titolo della nostra società. Con la sua politica in favore dei disabili, il Consiglio federale si adopera del resto attivamente affinché queste persone possano partecipare alla vita sociale senza essere discriminate.

Promuovere le pari
opportunità delle
persone con disabilità

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica della legge sulla medicina della procreazione (LPAM).



Testo in votazione

Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)

Modifica del 12 dicembre 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 giugno 2013¹,
decreta:

I

La legge del 18 dicembre 1998² sulla medicina della procreazione è modificata come segue:

Titolo

Concerne soltanto il testo francese

Ingresso, primo comma

visti gli articoli 119 capoverso 2 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale³;

Art. 3 cpv. 4 e 5

⁴ È vietato l'uso di gameti dopo il decesso della persona dalla quale provengono. Sono eccettuati gli spermatozoi provenienti da donatori di sperma.

⁵ È vietato l'uso di oociti impregnati o embrioni *in vitro* dopo il decesso di un membro della coppia interessata.

Art. 5 Condizioni di ammissibilità dei metodi di procreazione

Un metodo di procreazione può essere applicato soltanto nei casi in cui:

- a. si intenda rimediare alla sterilità di una coppia, dopo che gli altri metodi di trattamento siano falliti o risultati senza probabilità di riuscita; o
- b. non si possa evitare altrimenti il pericolo di trasmettere ai discendenti una malattia grave.

¹ FF 2013 5041

² RS 810.11

³ RS 101



Art. 5a Esame del patrimonio genetico di gameti o di embrioni *in vitro* e loro selezione

¹ L'esame del patrimonio genetico di gameti e la loro selezione al fine di influire sul sesso o su altre caratteristiche del nascituro sono ammessi unicamente per individuare caratteristiche cromosomiche suscettibili di influenzare la capacità di sviluppo del futuro embrione o se non si può evitare altrimenti il pericolo di trasmettere la predisposizione a una malattia grave. È fatto salvo l'articolo 22 capoverso 4.

² L'esame del patrimonio genetico di embrioni *in vitro* e la loro selezione in base al sesso o ad altre caratteristiche sono ammessi soltanto nei casi in cui:

- a. non si può evitare altrimenti il pericolo che si annidi nell'utero un embrione con una predisposizione ereditaria a una malattia grave;
- b. è probabile che tale malattia grave si manifesti prima dei 50 anni;
- c. non è disponibile una terapia efficace e appropriata per lottare contro tale malattia grave; e
- d. la coppia comunica per scritto al medico di non poter ragionevolmente correre il pericolo di cui alla lettera a.

³ L'esame del patrimonio genetico di embrioni *in vitro* e la loro selezione in base al sesso o ad altre caratteristiche sono inoltre ammessi per individuare caratteristiche cromosomiche suscettibili di influenzare la capacità di sviluppo dell'embrione.

Art. 5b Consenso della coppia

¹ Si possono applicare metodi di procreazione soltanto se la coppia interessata ha dato il suo consenso scritto dopo essere stata sufficientemente informata e consigliata. Dopo tre cicli di trattamento infruttuosi, la coppia deve rinnovare il consenso; deve prima disporre di un congruo tempo di riflessione.

² Il consenso scritto della coppia è richiesto anche in caso di riattivazione di embrioni conservati e oociti impregnati.

³ Se un metodo di procreazione presenta un rischio elevato di gravidanza plurima, il trattamento può essere praticato soltanto se la coppia si dichiara disposta ad accettare anche un'eventuale gravidanza plurima.

Art. 6 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Prima dell'applicazione di un metodo di procreazione, il medico informa in modo sufficiente la coppia interessata:

Art. 6a Obblighi supplementari d'informazione e di consulenza

¹ Prima dell'applicazione di un metodo di procreazione che prevede l'esame del patrimonio genetico di cellule germinali o embrioni *in vitro* o la selezione di spermatozoi donati e inteso a evitare la trasmissione di una malattia grave, il medico provvede affinché alla coppia, oltre all'informazione e alla consulenza di cui all'articolo 6, sia fornita una consulenza genetica non direttiva da parte di una persona competente. La coppia interessata deve essere sufficientemente informata su:



- a. la frequenza e la gravità della malattia in questione, la probabilità che si manifesti e le sue possibili forme;
- b. le misure profilattiche o terapeutiche per lottare contro tale malattia;
- c. i possibili modi di organizzare la vita con un figlio affetto da tale malattia;
- d. il valore indicativo e il rischio di errore dell'esame del patrimonio genetico;
- e. i rischi che il metodo può presentare per i discendenti;
- f. le associazioni di genitori di bambini disabili, i gruppi di mutua assistenza nonché i centri d'informazione e i consultori di cui all'articolo 17 della legge federale dell'8 ottobre 2004⁴ sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU).

² La consulenza tiene conto unicamente della situazione individuale e familiare della coppia interessata e non di interessi sociali generali.

³ Il medico seleziona uno o più embrioni da impiantare nell'utero dopo avere condotto un ulteriore colloquio di consulenza.

⁴ Il medico è tenuto a documentare i colloqui di consulenza.

Art. 6b Protezione e comunicazione dei dati genetici

La protezione e la comunicazione dei dati genetici sono disciplinate dagli articoli 7 e 19 LEGU⁵.

Art. 7

Abrogato

Art. 8 Principi

¹ Necessità di un'autorizzazione cantonale chiunque:

- a. applica metodi di procreazione;
- b. prende in consegna gameti, oociti impregnati o embrioni *in vitro* allo scopo di conservarli o procura spermatozoi donati, senza applicare egli stesso metodi di procreazione.

² I laboratori che eseguono esami del patrimonio genetico ai sensi dell'articolo 5a nell'ambito di metodi di procreazione necessitano di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 capoverso 1 LEGU⁶.

³ L'inseminazione con spermatozoi del partner non soggiace ad autorizzazione.

⁴ RS 810.12

⁵ RS 810.12

⁶ RS 810.12



Legge sulla medicina della procreazione. Modifica

Art. 9 cpv. 1, 2 lett. e e 3

¹ L'autorizzazione di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a è rilasciata soltanto a medici.

² I medici devono:

- e. provvedere secondo lo stato della scienza e della pratica a una conservazione dei gameti, degli oociti impregnati e degli embrioni *in vitro*.

³ Se nell'applicazione di un metodo di procreazione è esaminato il patrimonio genetico di gameti o di embrioni *in vitro*, i medici devono inoltre:

- a. dimostrare di possedere sufficienti conoscenze nel settore della genetica medica; e
- b. assicurare che il metodo e la collaborazione con i laboratori interessati corrispondano allo stato della scienza e della pratica.

Art. 10, rubrica, cpv. 1 e 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. c

Conservazione e mediazione di gameti, oociti impregnati
ed embrioni *in vitro*

¹ L'autorizzazione di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera b è rilasciata soltanto a medici.

² I medici devono:

- c. provvedere secondo lo stato della scienza e della pratica a una conservazione dei gameti, degli oociti impregnati e degli embrioni *in vitro*.

Art. 11 cpv. 1, 2 lett. e, 3 e 4

¹ I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 capoverso 1 presentano ogni anno un rapporto all'autorità cantonale competente.

² Il rapporto informa su:

- e. la conservazione e l'uso di gameti, oociti impregnati ed embrioni *in vitro*;

³ *Concerne soltanto il testo francese*

⁴ L'autorità cantonale preposta all'autorizzazione trasmette i dati all'Ufficio federale di statistica, che li valuta e pubblica.

Art. 12 Vigilanza

¹ L'autorità preposta all'autorizzazione controlla che:

- a. le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione siano adempiute;
- b. gli obblighi ed eventuali oneri siano rispettati.

² Effettua ispezioni e a tale scopo può accedere a fondi, stabilimenti e locali. Il titolare dell'autorizzazione, su richiesta, deve fornire gratuitamente all'autorità preposta



all'autorizzazione le informazioni e i documenti necessari nonché qualsiasi altro genere di sostegno.

³ L'autorità preposta all'autorizzazione può prendere tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge. In caso di gravi infrazioni alla presente legge può in particolare vietare l'uso di locali o di impianti, chiudere aziende e sospendere o revocare autorizzazioni.

⁴ Il Consiglio federale può delegare compiti esecutivi, in particolare compiti di controllo, a organizzazioni e a persone di diritto pubblico o privato. Provvede a finanziare i compiti delegati.

Titolo prima dell'art. 14a

Sezione 2a: Valutazione

Art. 14a

¹ L'UFSP provvede affinché gli effetti delle disposizioni della presente legge che concernono l'esame del patrimonio genetico degli embrioni *in vitro* e la loro selezione siano valutati.

² La valutazione riguarda in particolare:

- a. la corrispondenza, da un lato, delle indicazioni relative a metodi di procreazione con esame del patrimonio genetico di embrioni al fine di evitare la trasmissione della predisposizione a una malattia grave notificate in virtù dell'articolo 11 capoverso 2 lettera b con, dall'altro, le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5a capoverso 2;
- b. la rilevazione del numero di coppie e dei metodi praticati, nonché dei risultati ottenuti;
- c. i processi nel quadro dell'esecuzione e della vigilanza;
- d. le ripercussioni sulla società.

³ I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 capoverso 1 sono tenuti a fornire all'UFSP e alla persona incaricata di realizzare la valutazione, su richiesta e in forma anonima, i dati necessari alla valutazione.

⁴ Conclusa la valutazione, il Dipartimento federale dell'interno presenta un rapporto al Consiglio federale e gli sottopone proposte per il seguito.

Art. 15 cpv. 1

¹ I gameti si possono conservare soltanto previo consenso scritto della persona dalla quale provengono e per la durata massima di cinque anni. Se tale persona ne fa richiesta, la durata di conservazione è prorogata di cinque anni al massimo.



Legge sulla medicina della procreazione. Modifica

Art. 16, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lettera a, nonché 2, 4 e 5

Conservazione di oociti impregnati e di embrioni *in vitro*

¹ Gli oociti impregnati e gli embrioni *in vitro* si possono conservare solo se:

a. la coppia interessata dà il proprio consenso scritto; e

² La durata di conservazione è limitata a cinque anni. Se la coppia interessata ne fa richiesta, la durata di conservazione è prorogata di cinque anni al massimo.

⁴ In caso di revoca del consenso o di scadenza del termine di conservazione gli oociti impregnati e gli embrioni *in vitro* vanno distrutti immediatamente. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 19 dicembre 2003⁷ sulle cellule staminali.

⁵ *Abrogato*

Art. 17 cpv. 1 e 3

¹ Durante un ciclo di trattamento, all'esterno del corpo materno può essere sviluppato al massimo il numero di oociti umani necessario ai fini della procreazione con assistenza medica o dell'esame del patrimonio genetico degli embrioni; non possono in ogni caso essere sviluppati più di 12 oociti.

³ *Abrogato*

Art. 29 Produzione abusiva di embrioni

¹ Chiunque produce un embrione mediante impregnazione, nell'intento di usarlo o di permetterne l'uso per uno scopo diverso da quello di causare una gravidanza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² È parimenti punibile chi conserva un oocita impregnato o un embrione *in vitro* nell'intento di usarlo o di permetterne l'uso per uno scopo diverso da quello di causare una gravidanza.

Art. 30 cpv. 1 e 2

¹ Chiunque lascia sviluppare un embrione all'esterno del corpo materno per un periodo che eccede il tempo nel quale è ancora possibile l'annidamento nell'utero è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 31 cpv. 1 e 2

¹ Chiunque applica un metodo di procreazione a una madre sostitutiva è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² *Concerne soltanto il testo francese*



Art. 32 Abuso di patrimonio germinale

¹ Chiunque provoca un'impregnazione o un susseguente sviluppo fino allo stadio di embrione, usando patrimonio germinale ricavato da un embrione o feto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Chiunque aliena per compenso o acquista patrimonio germinale umano o prodotti di embrioni o feti è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

³ Se il colpevole ha agito per mestiere, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Art. 33 Esame del patrimonio genetico e selezione di gameti o di embrioni *in vitro*

Chiunque, nell'ambito di un metodo di procreazione, esamina il patrimonio genetico di gameti o di embrioni *in vitro* e li seleziona in base al sesso o ad altre caratteristiche senza che si intenda, con tale procedura, rimediare alla sterilità o evitare di trasmettere ai discendenti la predisposizione a una malattia grave, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 34 Applicazione senza consenso o autorizzazione

¹ Chiunque applica un metodo di procreazione senza il consenso della persona dalla quale provengono i gameti, o della coppia interessata, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² È parimenti punibile chi, senza autorizzazione o in virtù di un'autorizzazione ottenuta tramite indicazioni fallaci, applica metodi di procreazione, conserva o procura per mediazione gameti, oociti impregnati o embrioni *in vitro* oppure prescrive esami del patrimonio genetico di embrioni *in vitro*.

Art. 35 cpv. 1 e 2

¹ Chiunque interviene sul patrimonio genetico di una cellula della via germinale o di una cellula embrionale, modificandone l'informazione genetica, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 36 cpv. 1 e 2

¹ Chiunque produce un clone, una chimera o un ibrido è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 37, comminatoria, lett. b, bbis ed e

Chiunque intenzionalmente,



Legge sulla medicina della procreazione. Modifica

- b. usa gameti provenienti da una persona defunta, salvo che si tratti di spermatozoi di un donatore defunto;
- b^{bis}. usa oociti impregnati o embrioni *in vitro* provenienti da una coppia di cui un membro è deceduto;
- e. *Abrogata*

è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

Art. 43a Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 2014

Il rapporto di valutazione e le proposte di cui all'articolo 14a capoverso 4 sono sottoposti al Consiglio federale per la prima volta al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa è pubblicata nel Foglio federale accettato⁸ che sia, da parte del Popolo e dei Cantoni, il decreto federale del 12 dicembre 2014⁹ concernente la modifica dell'articolo costituzionale relativo alla medicina riproduttiva e all'ingegneria genetica in ambito umano.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁸ Il 14 giugno 2015 la presente modifica costituzionale è stata accettata dal Popolo e dai Cantoni (FF **2015** 5163).

⁹ RU **2015** 2887

Modifica della legge sull'asilo (LAsi)

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la modifica del 25 settembre 2015 della **legge sull'asilo** (LAsi)?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica della legge sull'asilo.

Il Consiglio nazionale ha approvato il progetto con 138 voti contro 55 e 1 astensione, il Consiglio degli Stati con 35 voti contro 5 e 3 astensioni.

L'essenziale in breve

Procedure d'asilo lunghe generano costi e oneri. Gravano Cantoni e Comuni e spesso lasciano per anni i richiedenti l'asilo nell'incertezza. È una situazione insoddisfacente per tutti. La modifica della legge sull'asilo intende pertanto velocizzare le procedure.

Contesto

Una politica d'asilo efficiente, coerente ed equa presuppone procedure celeri. D'intesa con i Cantoni, l'Unione delle città svizzere e l'Associazione dei Comuni svizzeri, la Confederazione ha pertanto elaborato un progetto per velocizzare le procedure d'asilo. L'obiettivo è concludere la maggior parte delle procedure entro 140 giorni in centri della Confederazione.

Procedure nei centri della Confederazione

Gli aventi diritto di voto hanno sostanzialmente già approvato in modo chiaro la velocizzazione delle procedure d'asilo nel giugno del 2013. Hanno inoltre accettato di sottoporre le procedure d'asilo velocizzate a una fase di test. Tali test sono nel frattempo stati effettuati e le esperienze raccolte nel centro pilota di Zurigo sono positive. Le analisi di esperti indipendenti hanno dimostrato che le domande possono essere trattate più rapidamente e che ciononostante la percentuale di ricorsi è bassa.

Un chiaro sì già nel 2013

Contro la velocizzazione delle procedure d'asilo è stato chiesto il referendum. Gli oppositori criticano soprattutto la protezione giuridica gratuita e la semplificazione della procedura d'autorizzazione per l'apertura dei centri della Confederazione.

Referendum

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare le modifiche della legge sull'asilo. Procedure celeri sono il presupposto per una politica d'asilo coerente ed equa. Le persone la cui vita o integrità fisica sono minacciate o che provengono da una zona di guerra ricevono protezione. Chi non necessita di tale protezione deve lasciare la Svizzera. La velocizzazione delle procedure d'asilo prevista dalla revisione permette di rafforzare questo principio.

Posizione del
Consiglio federale
e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

La profonda riforma del settore dell'asilo permetterà di velocizzare nettamente le procedure. Con le ultime modifiche legislative è già stato fatto molto per rendere la procedura più efficiente. Per un'ulteriore velocizzazione delle procedure occorre ora modificare in modo più ampio la legge sull'asilo.

Perché una riforma?

Procedure più rapide presuppongono termini più brevi. Le procedure devono tuttavia svolgersi in modo equo e nel rispetto dei principi dello Stato di diritto. Per garantire la correttezza delle procedure i richiedenti l'asilo ricevono fin dall'inizio la consulenza e la rappresentanza legale necessarie, in modo da poter essere meglio informati sulla probabilità di successo della loro domanda e sui loro obblighi nella procedura d'asilo. La fase di test nel centro pilota di Zurigo ha dimostrato che con le nuove procedure le decisioni negative sono meglio accettate dai richiedenti e la percentuale di ricorsi si riduce. La protezione giuridica è pertanto un presupposto essenziale per la velocizzazione delle procedure d'asilo.

Rappresentanza legale indispensabile per termini più brevi

Un altro presupposto è che tutte le persone e le organizzazioni più importanti si trovino nello stesso luogo: quindi, oltre ai richiedenti, anche le persone incaricate delle audizioni, della verifica dei documenti, della stesura dei verbali e della consulenza per il ritorno, i traduttori, gli interpreti e i rappresentanti legali. La prossimità consente di rendere le procedure più efficienti e di ridurre i costi. L'obiettivo è concludere la maggior parte delle procedure d'asilo nei centri della Confederazione. I richiedenti l'asilo saranno alloggiati nei Cantoni, come avviene ora, soltanto se saranno necessari ulteriori accertamenti.

Svolgimento delle nuove procedure

Per l'edificazione dei nuovi centri d'asilo della Confederazione occorre semplificare le lunghe e complesse procedure di approvazione attuali. La cosiddetta procedura di approvazione dei piani sarà coordinata e diretta in modo centralizzato.

Procedure di approvazione semplici per i centri della Confederazione

I Cantoni e i Comuni interessati saranno consultati e avranno la possibilità di ricorrere contro le autorizzazioni. Si tratta della procedura usuale seguita per compiti importanti che lo Stato svolge in favore della collettività.

Il 9 giugno 2013 gli aventi diritto di voto hanno approvato le disposizioni urgenti della legge sull'asilo con il 78 per cento di voti favorevoli, accogliendo così in modo netto un primo pacchetto di misure volte a velocizzare le procedure. Queste disposizioni hanno tuttavia una durata di validità limitata e, qualora il presente secondo pacchetto di modifiche legislative fosse respinto, decadrebbero alla fine di settembre 2019.

La Confederazione, i Cantoni, l'Unione delle città svizzere e l'Associazione dei Comuni svizzeri si sono espressi all'unanimità in favore di un'attuazione congiunta di questo secondo pacchetto di misure per la velocizzazione delle procedure. Secondo rapporti di organi indipendenti¹, le nuove procedure hanno potuto essere sperimentate con successo nel centro pilota di Zurigo a partire dal gennaio 2014.

Nel 2013 il Popolo
ha già detto sì

La riforma gode di
un ampio sostegno ed
è stata sperimentata
con successo

¹ I rapporti sono pubblicati all'indirizzo seguente: www.dfgp.admin.ch/velocizzazione.

Gli argomenti del comitato referendario

No agli avvocati gratis e alle espropriazioni!

La Svizzera offre aiuto ai veri rifugiati, la cui vita e integrità fisica sono minacciate, mentre non è a disposizione dei migranti illegali economici e sociali. È questa la nostra tradizione umanitaria! A tal fine occorre in primo luogo rendere la Svizzera meno attrattiva per i migranti illegali ed eseguire in modo rigoroso il loro rimpatrio. Per tutto ciò le basi legali attuali sono ampiamente sufficienti.

Bisogna inoltre ripristinare i controlli alle frontiere, soprattutto per stroncare le attività delle brutali bande di passatori. Il Governo deve preoccuparsi della recrudescenza della violenza quotidiana, provocata dalle molte persone respinte ma non espulse o da richiedenti l'asilo criminali, e del rischio rappresentato dall'entrata clandestina di terroristi che sfruttano i canali dell'asilo.

La revisione della legge sull'asilo crea invece incentivi totalmente inopportuni:

- 1. Tutti i sedicenti richiedenti l'asilo ottengono incondizionatamente un gratuito patrocinio!** Essi sono quindi messi meglio di qualsiasi cittadino svizzero. Ciò porterà a innumerevoli ricorsi e a costi ancora più alti nel settore dell'asilo.
- 2. Per l'insediamento di nuovi centri d'asilo la Confederazione può espropriare terreni ed edifici a Comuni o privati.** Verranno così calpestati i diritti alla proprietà dei cittadini e l'autonomia di Cantoni e Comuni.
- 3. Ancora più persone potranno rimanere in Svizzera,** a prescindere dal fatto che la loro vita e integrità fisica siano minacciate o no. Nessuno parla degli ingenti costi che ne deriverebbero, anche a lungo termine, per i nostri Comuni e le nostre assicurazioni sociali.
- 4. Nessun miglioramento nella lotta agli abusi.** Infatti, chi non vorrebbe venire in Svizzera, sapendo che avrà a sua disposizione cure mediche e dentistiche, aiuto sociale, corsi di lingue e avvocati, il tutto pagato dal contribuente?

Per ulteriori informazioni: www.avvocatigratis-no.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

Il settore svizzero dell'asilo deve essere efficiente, coerente ed equo. Le disposizioni volte a velocizzare le procedure d'asilo sono state elaborate congiuntamente dalla Confederazione, dai Cantoni, dall'Unione delle città svizzere e dall'Associazione dei Comuni svizzeri. La conseguente modifica della legge sull'asilo è stata approvata dal Parlamento con un'ampia maggioranza. L'attuale crisi europea dei migranti dimostra quanto sia importante disporre di procedure d'asilo celeri. Il Consiglio federale sostiene il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Procedure d'asilo celeri sono un vantaggio per tutti: sono nell'interesse sia della Svizzera sia degli stessi richiedenti l'asilo. Sono efficienti e pertanto sgravano Confederazione e Cantoni. In breve tempo i richiedenti l'asilo sanno se possono rimanere in Svizzera o se devono lasciare il nostro Paese. Questo principio è già stato approvato nel 2013 da una netta maggioranza degli aventi diritto di voto.

Vantaggi sia per la Svizzera sia per i richiedenti l'asilo

Procedure velocizzate rendono indispensabili una consulenza e una rappresentanza legale. La protezione giuridica consente il rispetto di termini brevi senza pregiudicare la correttezza delle procedure e fa sì che le decisioni negative siano meglio accettate dai richiedenti, riducendo quindi il numero dei ricorsi. Nel centro pilota di Zurigo, in cui le nuove procedure sono state sperimentate, la percentuale di ricorsi si è ridotta di quasi un terzo rispetto al sistema precedente. La rappresentanza legale fin dal primo giorno è un presupposto essenziale per la velocizzazione delle procedure.

Procedure velocizzate possibili soltanto con rappresentanza legale

Il fatto che la rappresentanza legale sia gratuita si basa su un principio che ha già dimostrato la sua validità: anche i cittadini svizzeri, a determinate condizioni, beneficiano del gratuito patrocinio. Nel caso dei richiedenti l'asilo questa soluzione è giustificata dal fatto che di regola non dispongono di risorse finanziarie e non comprendono la nostra lingua.

Rappresentanza legale gratuita

Rispetto al sistema attuale, le procedure velocizzate costeranno sensibilmente meno e a livello nazionale saranno necessari meno posti di alloggio. Inoltre, l'integrazione delle persone che possono rimanere in Svizzera potrà iniziare prima, permettendo loro di diventare finanziariamente autonome in tempi più rapidi. Viceversa, coloro che non necessitano della nostra protezione dovranno lasciare la Svizzera più in fretta; si ridurrà così anche il periodo durante il quale fanno ricorso all'aiuto sociale e al soccorso d'emergenza.

Il nuovo sistema
riduce i costi

La Confederazione alloggerà la maggior parte dei richiedenti l'asilo in centri propri, sgravando in misura corrispondente i Cantoni. Affinché vi sia un numero sufficiente di posti a disposizione, la Confederazione deve poter approvare la creazione di questi centri attraverso una procedura semplice e chiara. I luoghi idonei saranno però, come finora, ricercati e pianificati di comune accordo, in stretta collaborazione con i Cantoni, le città e i Comuni.

I centri della
Confederazione
sgravano Cantoni
e Comuni

Il progetto volto a velocizzare le procedure d'asilo costituisce il fulcro di una politica d'asilo svizzera coerente, umana e quindi credibile.

Una politica credibile
e coerente

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica della legge sull'asilo.



Testo in votazione

Legge sull'asilo (LAsi)

Modifica del 25 settembre 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 2014¹,
decreta:

I

La legge del 26 giugno 1998² sull'asilo è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta la legge «centro di registrazione e procedura» e «centri di registrazione e procedura» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «centro della Confederazione», rispettivamente «centri della Confederazione».

Art. 3 cpv. 3

³ Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951³ sullo statuto dei rifugiati.

Art. 6 Norme procedurali

Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁴ sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 2005⁵ sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 2005⁶ sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.

Art. 6a cpv. 2, frase introduttiva

² Oltre agli Stati dell'UE e dell'AELS, il Consiglio federale designa:

- 1 FF 2014 6917
- 2 RS 142.31
- 3 RS 0.142.30
- 4 RS 172.021
- 5 RS 173.32
- 6 RS 173.110



Art. 8 cpv. 1 lett. b ed f, nonché 3^{bis}

¹ Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare:

- b. consegnare i documenti di viaggio e d'identità;
- f. sottoporsi a un esame medico ordinato dalla SEM (art. 26a).

^{3bis} Il richiedente che senza un valido motivo viola il suo obbligo di collaborare o non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo per più di 20 giorni rinuncia di fatto alla continuazione del procedimento. Lo stesso vale per il richiedente che senza un valido motivo non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo in un centro della Confederazione per più di cinque giorni. La domanda è stralciata in entrambi i casi senza formalità. Una nuova domanda può essere presentata al più presto dopo tre anni. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19517 sullo statuto dei rifugiati.

Art. 12 Notificazione e recapito in caso di soggiorno in un Cantone

¹ La notificazione di una decisione o il recapito di una comunicazione all'ultimo indirizzo del richiedente o a quello del suo procuratore conosciuto dalle autorità è giuridicamente efficace allo scadere del termine ordinario di ritiro di sette giorni anche se il richiedente o il suo procuratore ne ha conoscenza soltanto più tardi sulla base di una convenzione speciale con la Posta svizzera oppure nel caso in cui l'invio ritorni al mittente come non recapitabile.

² Se il richiedente è rappresentato da più procuratori senza che questi abbiano indicato un recapito comune, l'autorità notifica le decisioni o recapita le comunicazioni al procuratore designato per primo dal richiedente.

³ Ove giustificato, le decisioni possono essere notificate oralmente e motivate sommariamente. La notificazione orale e la relativa motivazione devono essere messe a verbale. Il richiedente o il suo procuratore ne riceve un estratto.

Art. 12a Notificazione e recapito nei centri della Confederazione

¹ Nei centri della Confederazione le decisioni sono notificate e le comunicazioni recapitate di persona. Se il richiedente l'asilo è entrato in clandestinità, la notificazione e il recapito sono effettuati secondo l'articolo 12.

² Se al richiedente l'asilo è stato assegnato un rappresentante legale, le decisioni sono notificate e le comunicazioni recapitate al fornitore di prestazioni incaricato della rappresentanza legale. Il giorno stesso della ricezione della decisione o della comunicazione, quest'ultimo informa il rappresentante legale designato.

³ Se al richiedente l'asilo non è stato assegnato alcun rappresentante legale, le decisioni sono notificate e le comunicazioni recapitate al richiedente stesso. Un procuratore designato dal richiedente l'asilo è informato senza indugio dell'avvenuta notificazione o dell'avvenuto recapito.



⁴ La notificazione orale e la motivazione sommaria sono disciplinate dall'articolo 12 capoverso 3.

Art. 13 Notificazione e recapito nell'ambito della procedura all'aeroporto e in casi urgenti

¹ Le autorità competenti possono notificare alla persona che presenta la domanda d'asilo alla frontiera o a un posto di controllo di un aeroporto svizzero (art. 21–23) anche decisioni firmate, trasmesse per telefax. La persona interessata deve confermarne il ricevimento per scritto; altrimenti l'autorità competente registra come avvenuta la consegna. Non è applicabile l'articolo 11 capoverso 3 PA⁸. La notificazione è comunicata al procuratore.

² Alla procedura all'aeroporto si applica per analogia l'articolo 12a.

³ In altri casi urgenti, la SEM può autorizzare un'autorità cantonale, una missione diplomatica svizzera o un posto consolare all'estero (rappresentanza svizzera) a notificare decisioni firmate trasmesse per telefax.

Art. 16 cpv. 1 e 3

¹ Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.

³ La SEM può derogare alla disposizione di cui al capoverso 2 se:

- a. il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale;
- b. in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello del personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande;
- c. il richiedente l'asilo è attribuito da un centro della Confederazione a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.

Art. 17 cpv. 3 e 4

³ Per la durata della procedura gli interessi dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati sono difesi:

- a. nei centri della Confederazione e all'aeroporto, dal rappresentante legale assegnato, in qualità di persona di fiducia; questi garantisce il coordinamento con le competenti autorità cantonali;
- b. dopo l'attribuzione a un Cantone, dalla persona di fiducia designata senza indugio dalle competenti autorità cantonali.

⁴ *Abrogato*

⁸ RS 172.021



Legge sull'asilo. Modifica

Art. 19 Deposito della domanda

¹ La domanda d'asilo deve essere depositata al posto di controllo di un aeroporto svizzero oppure, all'atto dell'entrata in Svizzera, presso un passaggio di frontiera aperto o in un centro della Confederazione. È fatto salvo l'articolo 24a capoverso 3.

² Può depositare una domanda solo chi si trova alla frontiera svizzera o sul territorio svizzero.

Art. 20

Abrogato

Art. 21 cpv. 1

¹ Le autorità competenti assegnano a un centro della Confederazione le persone che presentano una domanda d'asilo alla frontiera o dopo l'intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell'entrata illegale o all'interno del Paese. È fatto salvo l'articolo 24a capoverso 3.

Art. 22 cpv. 3^{bis}, 4 e 6

^{3bis} Al richiedente l'asilo che presenta una domanda d'asilo in un aeroporto svizzero, la Confederazione garantisce una consulenza e una rappresentanza legale gratuite per analogia con gli articoli 102f-102k.

⁴ La decisione relativa al rifiuto dell'entrata e all'assegnazione di un luogo di soggiorno è notificata al richiedente, indicando i rimedi giuridici, entro due giorni dal deposito della domanda. Prima della decisione, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito.

⁶ La SEM può in seguito attribuire il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione. Negli altri casi, l'ulteriore procedura all'aeroporto è retta dagli articoli 23, 29, 36 e 37.

Art. 23 cpv. 2

² La decisione è notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, la SEM attribuisce il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione.

Titolo prima dell'articolo 24

Sezione 2a: Centri della Confederazione

Art. 24 Centri della Confederazione

¹ La Confederazione istituisce centri gestiti dalla SEM. Al riguardo tiene conto dei principi dell'adeguatezza e dell'economicità.

² Coinvolge tempestivamente i Cantoni e i Comuni nell'istituzione dei centri.



³ I richiedenti l'asilo sono alloggiati in centri della Confederazione a partire dal deposito della domanda d'asilo:

- a. nella procedura celere, fino alla concessione dell'asilo, fino alla decisione d'ammissione provvisoria o fino alla partenza;
- b. nella procedura Dublino, fino alla partenza;
- c. nella procedura ampliata, fino all'attribuzione al Cantone.

⁴ Il soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni. Alla scadenza della durata massima del soggiorno il richiedente l'asilo è attribuito a un Cantone.

⁵ La durata massima può essere adeguatamente prolungata se ciò consente di concludere rapidamente la procedura d'asilo o di eseguire l'allontanamento. Il Consiglio federale stabilisce i dettagli relativi al prolungamento della durata massima di soggiorno nei centri della Confederazione.

⁶ L'attribuzione a un Cantone può essere decisa anche prima dello scadere della durata massima di soggiorno nei centri della Confederazione, in particolare in caso di aumento rapido e significativo delle domande d'asilo. La ripartizione e l'attribuzione sono rette dall'articolo 27.

Art. 24a Centri speciali

¹ I richiedenti l'asilo che compromettono considerevolmente la sicurezza e l'ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l'esercizio e la sicurezza dei centri della Confederazione sono collocati in centri speciali istituiti e gestiti dalla SEM o dalle autorità cantonali. La collocazione in un centro speciale può essere accompagnata da un'assegnazione di un luogo di soggiorno o da un divieto di accedere a un dato territorio ai sensi dell'articolo 74 capoverso 1^{bis} LStr⁹; la procedura è retta dall'articolo 74 capoversi 2 e 3 LStr.

² Nei centri speciali possono, alle stesse condizioni, essere collocati richiedenti l'asilo attribuiti a un Cantone. La Confederazione e i Cantoni partecipano alle spese dei centri proporzionalmente all'uso che ne fanno.

³ Nei centri speciali si possono effettuare le stesse procedure svolte nei centri della Confederazione di cui all'articolo 24; è eccettuato il deposito di una domanda d'asilo.

⁴ Le domande d'asilo presentate da persone collocate nei centri speciali sono trattate prioritariamente ed eventuali decisioni di allontanamento eseguite prioritariamente.

Art. 24b Esercizio dei centri

¹ La SEM può incaricare terzi di svolgere compiti tesi a garantire l'esercizio dei centri della Confederazione. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.

⁹ RS 142.20



Legge sull'asilo. Modifica

² Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana disposizioni al fine di assicurare una procedura rapida e un esercizio ordinato dei centri della Confederazione.

Art. 24c Utilizzo provvisorio di edifici e infrastrutture militari della Confederazione

¹ Se le esistenti strutture di alloggio non sono sufficienti, gli edifici e le infrastrutture militari della Confederazione possono essere utilizzati senza autorizzazione cantonale o comunale e senza procedura di approvazione dei piani per l'alloggio di richiedenti o per lo svolgimento di procedure d'asilo per al massimo tre anni, se il cambiamento di destinazione non richiede provvedimenti edilizi rilevanti e non avviene alcuna modifica essenziale in relazione all'occupazione dell'infrastruttura o dell'edificio.

² Non sono provvedimenti edilizi rilevanti ai sensi del capoverso 1 in particolare:

- a. i lavori usuali di manutenzione agli edifici e alle infrastrutture;
- b. le trasformazioni edilizie di esigua entità;
- c. le installazioni di importanza secondaria quali gli impianti sanitari o i raccordi idraulici ed elettrici;
- d. le costruzioni mobiliari.

³ Gli edifici o le infrastrutture di cui al capoverso 1 possono essere riutilizzati al più presto dopo un'interruzione di due anni, salvo che il Cantone e il Comune d'ubicazione accettino di rinunciare a un'interruzione; sono fatte salve le circostanze eccezionali di cui all'articolo 55.

⁴ Dopo averli consultati, la Confederazione annuncia il cambiamento di destinazione al Cantone e al Comune d'ubicazione al più tardi 60 giorni prima della messa in esercizio dell'alloggio.

Art. 24d Centri d'alloggio cantonali e comunali

¹ I richiedenti l'asilo possono essere alloggiati in centri gestiti da un Cantone o da un Comune se non sono disponibili posti sufficienti nei centri della Confederazione di cui all'articolo 24. Per l'alloggio nei centri comunali è necessario il consenso del Cantone d'ubicazione.

² Il Cantone o il Comune d'ubicazione:

- a. garantisce un alloggio, un'assistenza e un'occupazione adeguati;
- b. concede l'aiuto sociale o il soccorso d'emergenza;
- c. garantisce l'assistenza medica e l'istruzione scolastica di base per i bambini;
- d. adotta i provvedimenti di sicurezza necessari per garantire un esercizio ordinato.

³ Il Cantone o il Comune d'ubicazione può delegare a terzi l'adempimento di tutti o parte dei compiti di cui al capoverso 2.



⁴ La concessione dell'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale.

⁵ Sulla base di un accordo, la Confederazione versa al Cantone o al Comune d'ubicazione sussidi federali per l'indennizzo delle spese amministrative, delle spese per il personale e di altre spese sostenute nell'adempimento dei compiti di cui al capoverso 2. L'indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente, i sussidi possono essere fissati in funzione delle spese effettive, in particolare per l'indennizzo di spese uniche.

⁶ Le rimanenti disposizioni vigenti per i centri della Confederazione sono applicabili per analogia anche ai centri cantonali e comunali. Nei centri di cui al capoverso 1 si possono effettuare le stesse procedure svolte nei centri della Confederazione di cui all'articolo 24.

Art. 24e Misure complementari

La Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti al fine di poter reagire tempestivamente alle fluttuazioni del numero delle domande d'asilo con le necessarie risorse, in particolare per quanto concerne l'alloggio, il personale e il finanziamento, o con altre misure.

Art 25a

Abrogato

Art. 26 Fase preparatoria

¹ Con la presentazione della domanda d'asilo inizia la fase preparatoria. Questa dura al massimo dieci giorni nella procedura Dublino e al massimo 21 giorni nelle altre procedure.

² Durante la fase preparatoria la SEM rileva le generalità del richiedente e di norma allestisce schede dattiloscopiche e fotografie. Può rilevare altri dati biometrici, disporre una perizia volta ad accertare l'età (art. 17 cpv. 3^{bis}), verificare mezzi di prova, documenti di viaggio e d'identità, nonché svolgere accertamenti specifici sulla provenienza e sull'identità del richiedente.

³ La SEM informa il richiedente dei suoi diritti e doveri nella procedura d'asilo. Può interrogarlo sulla sua identità, sull'itinerario seguito e sommariamente sui motivi che lo hanno indotto a lasciare il suo Paese. La SEM può interrogare il richiedente su un eventuale traffico di migranti a scopo di lucro. Accerta con il richiedente se la domanda d'asilo è sufficientemente motivata. Se questa condizione non è adempiuta e il richiedente ritira la domanda, questa è stralciata senza formalità ed è avviata la procedura per il ritorno.

⁴ Durante la fase preparatoria sono effettuati il confronto dei dati secondo l'articolo 102a^{bis} capoversi 2–3 e la verifica delle impronte digitali secondo l'articolo 102a^{ter} capoverso 1 ed è presentata la domanda di presa o ripresa in carico al competente Stato vincolato da un Accordo di associazione alla normativa di Dublino.



Legge sull'asilo. Modifica

⁵ La SEM può incaricare terzi di svolgere i compiti di cui al capoverso 2. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.

Art. 26a

Ex art. 26^{bis}

Art. 26b Procedura Dublino

La procedura in vista di una decisione di cui all'articolo 31a capoverso 1 lettera b ha inizio con la presentazione della domanda a uno Stato Dublino di prendere o riprendere in carico il richiedente l'asilo. Dura fino al trasferimento nello Stato Dublino competente o fino alla sua interruzione e alla decisione relativa allo svolgimento di una procedura celere o ampliata.

Art. 26c Procedura celere

Al termine della fase preparatoria inizia immediatamente la procedura celere con l'audizione sui motivi d'asilo o la concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36. Il Consiglio federale stabilisce le singole fasi procedurali.

Art. 26d Procedura ampliata

Se dall'audizione del richiedente sui motivi d'asilo risulta che non è possibile pronunciare una decisione nel quadro della procedura celere, segnatamente perché sono necessari accertamenti supplementari, la domanda d'asilo è trattata nel quadro della procedura ampliata e il richiedente attribuito a un Cantone secondo l'articolo 27.

Art. 27, rubrica, cpv. 1^{bis} e 4

Ripartizione e attribuzione ai Cantoni

^{1bis} Nella ripartizione dei richiedenti l'asilo si tiene conto in modo adeguato delle prestazioni particolari fornite dai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione o un aeroporto.

⁴ Non sono attribuite ai Cantoni le persone per le quali è stata ordinata l'esecuzione dell'allontanamento e per le quali la decisione sull'asilo è passata in giudicato in un centro della Confederazione o la cui domanda d'asilo è stata stralciata in un centro della Confederazione.

Art. 29 Audizione sui motivi d'asilo

¹ La SEM procede all'audizione del richiedente sui motivi d'asilo; l'audizione si svolge nei centri della Confederazione.

^{1bis} Se necessario, la SEM fa capo a un interprete.



² Il richiedente può inoltre farsi accompagnare, a sue spese, da una persona e da un interprete di sua scelta che non siano essi stessi richiedenti l'asilo.

³ L'audizione è messa a verbale. Il verbale deve essere firmato dai partecipanti.

Art. 30

Abrogato

Art. 31a cpv. 4

⁴ Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.

Art. 37 Termini procedurali di prima istanza

¹ Nella procedura Dublino (art. 26*b*) le decisioni devono essere notificate entro tre giorni lavorativi dall'approvazione da parte dello Stato Dublino interessato dalla domanda di trasferimento secondo gli articoli 21 e 23 del regolamento (UE) n. 604/2013¹⁰.

² Nella procedura celere (art. 26*c*) le decisioni devono essere notificate entro otto giorni lavorativi dalla conclusione della fase preparatoria.

³ Se sussistono motivi validi e qualora si possa prevedere che la decisione sarà presa nel centro della Confederazione, i termini di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere superati di alcuni giorni.

⁴ Nella procedura ampliata (art. 26*d*) le decisioni devono essere prese entro due mesi dalla conclusione della fase preparatoria.

⁵ Nei casi rimanenti le decisioni di non entrata nel merito devono essere prese entro cinque giorni lavorativi e le altre decisioni entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda.

⁶ Se il richiedente è incarcerato in vista d'estradizione su richiesta dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, la SEM decide senza indugio e in via prioritaria.

Art. 43 cpv. 1 e 4

¹ Durante il soggiorno nei centri della Confederazione i richiedenti non hanno il diritto di esercitare un'attività lucrativa.

⁴ I richiedenti autorizzati a esercitare un'attività lucrativa conformemente alle disposizioni di polizia degli stranieri o che partecipano a programmi d'occupazione non sottostanno al divieto di lavorare.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.



Legge sull'asilo. Modifica

Art. 45 cpv. 1 lett. c, 2 e 2^{bis}

¹ La decisione d'allontanamento indica:

c. i mezzi coercitivi;

² Con la decisione d'allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato, compreso tra sette e 30 giorni. Nel caso di decisioni prese nella procedura celere, il termine di partenza è di sette giorni. Nella procedura ampliata il termine è compreso tra sette e 30 giorni.

^{2^{bis}} Se circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono, è impartito un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza inizialmente impartito.

Art. 46 cpv. 1^{bis}, 1^{ter}, 2 e 3

^{1^{bis}} Durante il soggiorno di un richiedente l'asilo in un centro della Confederazione l'esecuzione dell'allontanamento compete al Cantone d'ubicazione. Per le persone di cui all'articolo 27 capoverso 4 l'esecuzione dell'allontanamento compete al Cantone d'ubicazione anche dopo il loro soggiorno in un centro della Confederazione. Il Consiglio federale può prevedere che a causa di circostanze particolari sia competente un Cantone diverso da quello d'ubicazione.

^{1^{ter}} In caso di domanda multipla ai sensi dell'articolo 111c, l'esecuzione dell'allontanamento e la concessione del soccorso d'emergenza spettano al Cantone competente per la precedente procedura d'asilo e d'allontanamento.

² Se per ragioni tecniche l'allontanamento non può essere eseguito, il Cantone domanda alla SEM di ordinare l'ammissione provvisoria.

³ La SEM vigila sull'esecuzione e allestisce congiuntamente ai Cantoni un monitoraggio dell'esecuzione dell'allontanamento.

Art. 52 cpv. 2

Abrogato

Art. 68 cpv. 3

Abrogato

Art. 69 cpv. 1

¹ Gli articoli 18, 19 e 21–23 si applicano per analogia alle domande presentate da persone bisognose di protezione che si trovano alla frontiera o in Svizzera.

Art. 72 Procedura

Per il rimanente, alle procedure secondo gli articoli 68, 69 e 71 si applicano per analogia le disposizioni delle sezioni 1, 2a e 3 del capitolo 2. Alle procedure secondo gli articoli 69 e 71 si applicano per analogia le disposizioni del capitolo 8.



Art. 75 cpv. 4

⁴ Le persone bisognose di protezione autorizzate a esercitare un'attività lucrativa conformemente alle disposizioni della polizia degli stranieri o che partecipano a programmi di occupazione non soggiacciono al divieto di lavorare.

Art. 76 cpv. 5

⁵ Ai capoversi 2–4 si applicano per analogia le disposizioni della sezione 1a del capitolo 8.

Art. 78 cpv. 4

⁴ Prima di revocare la protezione provvisoria, si procede a un'audizione secondo l'articolo 29. Si applicano per analogia le disposizioni della sezione 1a del capitolo 8.

Titolo prima dell'articolo 80

Capitolo 5: Aiuto sociale e soccorso d'emergenza

Sezione 1:

Concessione dell'aiuto sociale, del soccorso d'emergenza e degli assegni per figli, nonché istruzione scolastica di base

Art. 80 Competenza nei centri della Confederazione

¹ La Confederazione garantisce aiuto sociale o soccorso d'emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e sono alloggiate in un centro della Confederazione o in un centro di prima integrazione per gruppi di rifugiati. Assicura, in collaborazione con il Cantone d'ubicazione, l'assistenza sanitaria e l'istruzione scolastica di base. Può delegare a terzi l'adempimento di tutti o parte di questi compiti. Gli articoli 81–83a si applicano per analogia.

² La SEM indennizza i terzi incaricati, sulla base di un contratto, per le spese amministrative e di personale, nonché per le altre spese sostenute nell'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1. L'indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente l'indennizzo può essere fissato in funzione delle spese effettive, in particolare l'indennizzo di spese uniche.

³ La SEM può convenire con il Cantone d'ubicazione che quest'ultimo stipuli l'assicurazione malattie obbligatoria. La SEM rimborsa a titolo forfettario le spese per i premi, le aliquote percentuali e la franchigia dell'assicurazione malattie.

⁴ Il Cantone d'ubicazione organizza l'istruzione scolastica di base per i richiedenti l'asilo in età di scuola dell'obbligo che soggiornano in un centro della Confederazione. Se necessario, l'istruzione è impartita nel centro stesso. La Confederazione può versare sussidi per l'istruzione scolastica di base. L'indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente l'indennizzo può essere fissato in funzione delle spese effettive, in particolare per l'indennizzo di spese uniche.



Art. 80a Competenza nei Cantoni

I Cantoni d'attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d'emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d'emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l'esecuzione dell'allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.

Art. 82 cpv. 2^{bis} e 3^{bis}

^{2bis} Durante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP lo prevede, i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai capoversi 1 e 2. L'indennizzo è retto dall'articolo 88 capoverso 2.

^{3bis} Nel collocare richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, famiglie con figli e persone che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto possibile, dei loro bisogni particolari.

Art. 88 cpv. 1 e 3^{bis}

¹ La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91–93b.

^{3bis} Per le persone accolte in Svizzera nell'ambito della concessione dell'asilo a gruppi di rifugiati secondo l'articolo 56, la Confederazione può versare per più di cinque anni la somma forfettaria di cui al capoverso 3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.

Art. 89b Rimborso e rinuncia al versamento di indennizzi a titolo forfettario

¹ La Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 55 e 87 LStr¹¹ se un Cantone non adempie gli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 della presente legge o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza.

² Se l'inadempimento o l'adempimento parziale degli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 determina un prolungamento della durata del soggiorno in Svizzera dell'interessato, la Confederazione può rinunciare a versare al Cantone gli indennizzi a titolo forfettario di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 55 e 87 LStr per coprire le spese corrispondenti.

Art. 91 cpv. 2^{ter} e 4^{bis}

^{2ter} La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.

¹¹ RS 142.20



⁴bis Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d'occupazione destinati a persone che soggiornano nei centri della Confederazione. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni d'ubicazione o con terzi incaricati.

Art. 93a Consulenza per il ritorno

¹ La Confederazione promuove il ritorno volontario fornendo una consulenza per il ritorno. Quest'ultima si svolge nei centri della Confederazione e nei Cantoni.

² La SEM provvede a organizzare consulenze regolari nei centri della Confederazione. Può affidare questi compiti ai consultori cantonali per il ritorno o a terzi.

Art. 93b Sussidi per la consulenza per il ritorno

¹ La Confederazione versa, sulla base di un accordo, sussidi ai fornitori della consulenza per il ritorno nei centri della Confederazione al fine di indennizzarne le spese amministrative e di personale per l'informazione e la consulenza dei richiedenti l'asilo e delle persone allontanate. L'indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente l'indennizzo può essere fissato in funzione delle spese effettive, in particolare l'indennizzo di spese uniche.

² Per la consulenza per il ritorno offerta nei Cantoni il versamento dei sussidi è retto dall'articolo 93 capoverso 4.

Art. 94

Abrogato

Titolo prima dell'articolo 95a

Capitolo 6a: Approvazione dei piani per edifici e infrastrutture della Confederazione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 95a Principio

¹ Gli edifici e le infrastrutture che servono alla Confederazione per alloggiare richiedenti l'asilo o per espletare procedure d'asilo necessitano dell'approvazione dei piani da parte del DFGP (autorità d'autorizzazione) se sono:

- a. edificati ex novo;
- b. modificati o destinati a tale nuovo scopo.

² Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

³ Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Nella procedura di approvazione dei piani e nella ponderazione degli interessi va considerato il diritto cantonale.



⁴ L'approvazione dei piani per progetti che hanno un impatto notevole sul territorio e sull'ambiente presuppone fondamentalmente un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979¹² sulla pianificazione del territorio.

Art. 95b Diritto d'espropriazione e diritto applicabile

¹ L'acquisto di fondi per edifici e infrastrutture destinati all'alloggio di richiedenti l'asilo o all'espletamento di procedure d'asilo e la costituzione di diritti reali su tali fondi competono al DFGP. Se necessario, il DFGP è autorizzato a procedere all'espropriazione.

² La procedura di approvazione dei piani è retta dalla presente legge e, sussidiariamente, dalla legge federale del 20 giugno 1930¹³ sull'espropriazione (LEspr).

Titolo prima dell'articolo 95c

Sezione 2: Procedura di approvazione dei piani

Art. 95c Avvio della procedura ordinaria di approvazione dei piani

La domanda di approvazione dei piani deve essere presentata all'autorità competente corredata della documentazione necessaria. Questa esamina la documentazione e, se del caso, chiede di completarla.

Art. 95d Picchettamento

¹ Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve rendere visibili mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l'indicazione dei profili, le modifiche del terreno causate dagli edifici e dalle infrastrutture previste.

² Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate immediatamente all'autorità competente per l'approvazione, in ogni caso prima della scadenza del termine di deposito dei piani.

Art. 95e Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani

¹ L'autorità competente per l'approvazione trasmette la domanda per parere ai Cantoni e ai Comuni interessati. L'intera procedura di consultazione dura tre mesi. In casi motivati, tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

² La domanda è pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati, nonché nel Foglio federale e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

³ Il deposito pubblico dei piani ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli articoli 42–44 LEspr¹⁴.

¹² RS 700

¹³ RS 711

¹⁴ RS 711



Art. 95f Avviso personale

Al più tardi con il deposito pubblico della domanda, il richiedente trasmette a tutti gli aventi diritto a un'indennità secondo l'articolo 31 LEspr¹⁵ un avviso personale sui diritti da espropriare.

Art. 95g Opposizione

¹ Durante il termine di deposito dei piani, chiunque è parte in virtù della PA¹⁶ o della LEspr¹⁷ può fare opposizione. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.

² Entro il termine di deposito dei piani devono essere fatte valere tutte le obiezioni relative al diritto di espropriazione nonché le domande di indennizzo o di prestazione in natura. Opposizioni e domande successive secondo gli articoli 39–41 LEspr vanno presentate all'autorità d'approvazione.

³ I Comuni interessati tutelano i propri interessi mediante opposizione.

Art. 95h Procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale

La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale è retta dall'articolo 62*b* della legge del 21 marzo 1997¹⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 95i Durata di validità

¹ Con l'approvazione dei piani l'autorità competente decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto d'espropriazione.

² L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione.

³ Per gravi motivi, l'autorità d'approvazione può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell'approvazione.

Art. 95j Procedura semplificata di approvazione dei piani

¹ La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:

- a. progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;

¹⁵ RS 711

¹⁶ RS 172.021

¹⁷ RS 711

¹⁸ RS 172.010



Legge sull'asilo. Modifica

- b. edifici e infrastrutture la cui modifica o il cui cambiamento di destinazione non altera in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sul territorio e sull'ambiente;
- c. edifici e infrastrutture che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

² Ai piani particolareggiati basati su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.

³ L'autorità d'approvazione può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'autorità d'approvazione sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'autorità d'approvazione può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

⁴ Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

Titolo prima dell'articolo 95k

Sezione 3: Procedura di stima; immissione in possesso anticipata

Art. 95k

¹ Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr¹⁹. Sono discusse soltanto le pretese annunciate.

² L'autorità d'approvazione trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

³ Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.

Titolo prima dell'articolo 95l

Sezione 4: Procedura di ricorso

Art. 95l

¹ La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

² I Cantoni e i Comuni interessati sono legittimati a ricorrere.

¹⁹ RS 711



Titolo prima dell'articolo 99a

**Sezione 1a:
Sistema d'informazione per i centri della Confederazione e gli alloggi
negli aeroporti**

Art. 99a cpv. 3 lett. b

³ MIDES contiene i dati personali seguenti:

- b. verbali degli interrogatori sommari effettuati nei centri della Confederazione e negli aeroporti secondo gli articoli 22 capoverso 1 e 26 capoverso 3;

Art. 99b lett. d

Hanno accesso a MIDES, in quanto necessario all'adempimento dei loro compiti:

- d. i collaboratori dei centri cantonali o comunali di cui all'articolo 24d responsabili dell'alloggio e dell'assistenza ai richiedenti l'asilo.

Titolo prima dell'art. 102f

**Capitolo 8:
Tutela giurisdizionale, procedura di ricorso, riesame e domande
multiple**

Sezione 1: Protezione giuridica nei centri della Confederazione

Art. 102f Principio

¹ I richiedenti l'asilo la cui domanda è trattata in un centro della Confederazione hanno diritto a una consulenza e una rappresentanza legale gratuite.

² La SEM affida l'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 a uno o più fornitori di prestazioni.

Art. 102g Consulenza sulla procedura d'asilo

¹ Durante il soggiorno in un centro della Confederazione, i richiedenti l'asilo beneficiano della consulenza sulla procedura d'asilo.

² La consulenza comprende segnatamente l'informazione dei richiedenti l'asilo sui loro diritti e obblighi nella procedura d'asilo.

Art. 102h Rappresentante legale

¹ Dall'inizio della fase preparatoria e per il seguito della procedura d'asilo, a ogni richiedente l'asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l'asilo non vi rinunci esplicitamente.

² Il rappresentante legale assegnato informa quanto prima il richiedente l'asilo sulle probabilità di riuscita della procedura d'asilo.



³ La rappresentanza legale è assicurata fino al passaggio in giudicato della decisione emanata nel quadro di una procedura celere e di una procedura Dublino, oppure fino alla decisione in merito allo svolgimento di una procedura ampliata. È fatto salvo l'articolo 102l.

⁴ La rappresentanza legale cessa nel momento in cui il rappresentante legale designato comunica al richiedente l'asilo di non voler interporre ricorso, in quanto esso non avrebbe alcuna probabilità di successo. Tale comunicazione avviene quanto prima una volta notificata la decisione negativa sull'asilo.

⁵ I compiti del rappresentante legale sono retti dall'articolo 102k.

Art. 102i Compiti del fornitore di prestazioni

¹ Il fornitore di prestazioni di cui all'articolo 102f capoverso 2 è tenuto in particolare a garantire, organizzare ed eseguire la consulenza e la rappresentanza legale nei centri della Confederazione. Assicura la qualità della consulenza e della rappresentanza legale.

² Il fornitore di prestazioni designa le persone incaricate della consulenza e della rappresentanza legale. Assegna le persone incaricate della rappresentanza legale ai richiedenti l'asilo.

³ Sono ammesse a fornire consulenza le persone che svolgono per professione attività di consulenza dei richiedenti l'asilo.

⁴ Sono ammessi ad assumere la rappresentanza legale gli avvocati. Sono pure ammessi i titolari di un diploma universitario in giurisprudenza che svolgono per professione attività di consulenza e rappresentanza dei richiedenti l'asilo.

⁵ Il fornitore di prestazioni e la SEM si scambiano regolarmente informazioni, in particolare per coordinare i compiti e garantire la qualità.

Art. 102j Partecipazione del rappresentante legale

¹ La SEM comunica al fornitore di prestazioni le date della prima interrogazione nel quadro della fase preparatoria, dell'audizione sui motivi d'asilo e delle ulteriori fasi della procedura in cui è necessaria la partecipazione del rappresentante legale. Il fornitore di prestazioni comunica senza indugio tali date al rappresentante legale.

² Se la comunicazione delle date è tempestiva, le azioni della SEM esplicano effetto giuridico anche senza la presenza o la collaborazione del rappresentante legale. Sono fatti salvi impedimenti a breve termine per motivi gravi scusabili.

³ Se il rappresentante legale non presenta o non presenta entro i termini fissati il proprio parere in merito alla bozza di decisione negativa sull'asilo, sebbene il fornitore di prestazioni gliel'abbia trasmessa in tempo utile, si considera che rinunci a pronunciarsi.



Art. 102k Indennità per la consulenza e la rappresentanza legale

¹ Sulla base di un accordo e di soluzioni finanziariamente vantaggiose, la Confederazione versa al fornitore di prestazioni un'indennità per l'adempimento segnatamente dei seguenti compiti:

- a. l'informazione e la consulenza ai richiedenti l'asilo;
- b. la partecipazione del rappresentante legale alla prima interrogazione nel quadro della fase preparatoria e all'audizione sui motivi d'asilo;
- c. la presentazione di un parere sulla bozza di decisione negativa sull'asilo nella procedura celere;
- d. l'assunzione della rappresentanza legale durante la procedura di ricorso, in particolare la redazione di un atto di ricorso;
- e. la difesa, in veste di persona di fiducia, degli interessi di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati nei centri della Confederazione e all'aeroporto;
- f. in caso di passaggio alla procedura ampliata, l'informazione del consultorio giuridico da parte del rappresentante legale designato sullo stato della procedura oppure il proseguimento della rappresentanza legale nelle fasi procedurali rilevanti per la decisione ai sensi dell'articolo 102l.

² L'indennità comprende un contributo per le spese amministrative e di personale del fornitore di prestazioni, in particolare per l'organizzazione della consulenza e della rappresentanza legale, nonché un contributo per interpreti indipendenti. L'indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente può essere fissato in funzione del dispendio effettivo, in particolare a titolo di indennizzo per spese uniche.

Titolo prima dell'art. 102l

Sezione 1a: Consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata dopo l'attribuzione a un Cantone

Art. 102l

¹ Dopo l'attribuzione a un Cantone, nelle fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione, in particolare se si procede a un'audizione supplementare sui motivi d'asilo, i richiedenti l'asilo possono rivolgersi gratuitamente a un consultorio giuridico o al rappresentante legale designato.

² Sulla base di un accordo e di soluzioni finanziariamente vantaggiose, la Confederazione versa al consultorio giuridico un'indennità per le attività di cui al capoverso 1. L'indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente può essere fissato in funzione del dispendio effettivo, in particolare a titolo di indennizzo per spese uniche.

³ Il Consiglio federale stabilisce le condizioni necessarie per l'autorizzazione a esercitare l'attività di consultorio giuridico e definisce le fasi procedurali rilevanti per la decisione ai sensi del capoverso 1.



Titolo prima dell'art. 102m

Sezione 1b: Gratuito patrocinio

Art. 102m

¹ Su domanda del richiedente l'asilo dispensato dal pagamento delle spese procedurali, il Tribunale amministrativo federale nomina un patrocinatore d'ufficio esclusivamente per ricorsi contro:

- a. decisioni di non entrata nel merito, di rifiuto dell'asilo e di allontanamento secondo gli articoli 31a e 44 nell'ambito della procedura ampliata;
- b. decisioni di revoca e di termine dell'asilo secondo gli articoli 63 e 64;
- c. la revoca dell'ammissione provvisoria per le persone del settore dell'asilo secondo l'articolo 84 capoversi 2 e 3 LStr²⁰;
- d. decisioni relative alla concessione della protezione provvisoria secondo il capitolo 4.

² Il capoverso 1 non si applica ai ricorsi presentati nell'ambito di procedure di riesame e di revisione e di procedure relative a domande multiple. Ai ricorsi di questo genere e a tutti gli altri ricorsi, eccettuati quelli di cui al capoverso 1, si applica l'articolo 65 capoverso 2 PA²¹.

³ Per i ricorsi presentati in base alla presente legge il gratuito patrocinio può essere garantito anche da titolari di un diploma universitario in giurisprudenza che svolgono per professione attività di consulenza e rappresentanza dei richiedenti l'asilo.

⁴ I capoversi 1–3 si applicano anche alle persone in merito alla cui domanda si è deciso in procedura celere e che rinunciano a una rappresentanza legale ai sensi dell'articolo 102h. Lo stesso vale se nella procedura celere il rappresentante legale designato rinuncia a interporre ricorso (art. 102h cpv. 4).

Titolo prima dell'art. 103

Sezione 1c: Procedura di ricorso a livello cantonale

Art. 108 Termini di ricorso

¹ Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.

² Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

³ Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2

²⁰ RS 142.20

²¹ RS 172.021



lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.

⁴ Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1.

⁵ La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.

⁶ Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione.

⁷ Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA²².

Art. 109 Termini d'evasione dei ricorsi

¹ Nella procedura celere, il Tribunale amministrativo federale decide entro 20 giorni sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 31a capoverso 4.

² Nella procedura ampliata, il Tribunale amministrativo federale decide entro 30 giorni sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 31a capoverso 4.

³ Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni lavorativi sui ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito, nonché contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a.

⁴ I termini di cui ai capoversi 1 e 3 possono essere superati di alcuni giorni in presenza di motivi fondati.

⁵ Il Tribunale amministrativo federale decide senza indugio, sulla base degli atti, sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 22 capoversi 2–3 e 4.

⁶ Negli altri casi, il Tribunale amministrativo federale decide sui ricorsi entro 20 giorni.

⁷ Se il richiedente è incarcerato in vista d'extradizione su domanda dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, il Tribunale amministrativo federale decide in via prioritaria e senza indugio.

Art. 110 cpv. 1, 3 e 4

¹ Il termine supplementare per regolarizzare un ricorso è di sette giorni; è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito, contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a e contro le decisioni di cui all'articolo 111b.



Legge sull'asilo. Modifica

³ Il termine di cui al capoverso 2 può essere prorogato se il ricorrente o il suo rappresentante ha un impedimento ad agire entro tale termine, segnatamente per ragioni di salute o infortunio.

⁴ I termini sono al massimo di due giorni lavorativi per le procedure concernenti il rifiuto dell'entrata in Svizzera e l'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto secondo l'articolo 22 capoversi 2–3 e 4.

Art. 110a

Abrogato

Art. 111 lett. d

Abrogata

Art. 111a^{bis} Misure istruttorie e notificazione orale delle sentenze

¹ Nella procedura di ricorso contro decisioni in materia d'asilo secondo l'articolo 31a della presente legge pronunciate nella procedura celere o nella procedura Dublino, il Tribunale amministrativo federale può attuare, nei centri della Confederazione, le misure istruttorie di cui all'articolo 39 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2005²³ sul Tribunale amministrativo federale, se ciò permette di emanare una decisione sul ricorso in tempi più brevi.

² La sentenza può essere notificata oralmente. La notificazione orale e la motivazione sommaria devono essere messe a verbale.

³ Le parti possono richiedere il testo integrale della sentenza entro cinque giorni dalla sua notificazione orale. Ciò non ne sospende la forza esecutiva.

Art. 111a^{ter} Indennità alle parti

Nella procedura di ricorso contro decisioni in materia d'asilo secondo l'articolo 31a pronunciate nella procedura celere o nella procedura Dublino non è riconosciuta alcuna indennità alle parti. Se il richiedente l'asilo ha rinunciato alla rappresentanza legale secondo l'articolo 102h o se il rappresentante legale designato ha rinunciato a interporre ricorso (art. 102h cpv. 4) si applicano le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 111b cpv. 1

¹ La domanda di riesame debitamente motivata deve essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Non si svolge alcuna fase preparatoria.



Art. 111c cpv. 1

¹ Le domande d'asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo e di allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Non si svolge alcuna fase preparatoria. Si applicano i motivi di non entrata nel merito di cui all'articolo 31a capoversi 1–3.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015

¹ Alle procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 si applica il diritto anteriore. È fatto salvo il capoverso 2.

² Le procedure celeri e Dublino pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica ed espletate in virtù delle disposizioni esecutive relative all'articolo 112b capoversi 2 e 3 nel tenore conformemente alla cifra I della modifica del 28 settembre 2012²⁴ della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (Modifiche urgenti della legge sull'asilo) sono rette dal corrispondente diritto applicabile prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

³ Le domande d'asilo che non possono essere trattate nei centri della Confederazione sono rette dal diritto anteriore per al massimo due anni. Le procedure ancora pendenti al momento della scadenza di questo termine sono rette dal diritto anteriore fino alla decisione definitiva passata in giudicato.

⁴ Le procedure di approvazione dei piani per la costruzione di nuovi edifici e infrastrutture possono proseguire fino alla loro conclusione definitiva se la domanda è stata presentata durante la durata di validità dell'articolo 95a capoverso 1 lettera a.

⁵ Le procedure di autorizzazione pendenti in prima istanza all'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 per la costruzione di edifici o infrastrutture che servono alla Confederazione per alloggiare richiedenti l'asilo o per espletare procedure d'asilo proseguono secondo la procedura di cui al capitolo 6a.

²⁴ RU 2012 5359, 2015 2047



IV

Coordinamento con la modifica del 20 marzo 2015 del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati)

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 20 marzo 2015²⁵ del Codice penale svizzero²⁶ e del Codice penale militare²⁷ (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) o la presente modifica, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche le disposizioni qui appresso avranno il seguente tenore:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005²⁸ sugli stranieri

Art. 76 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, o una decisione di prima istanza di espulsione secondo l'articolo 66a o 66a^{bis} CP²⁹ o l'articolo 49a o 49a^{bis} CPM³⁰, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:

Art. 86 cpv. 1

¹ I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso d'emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili gli articoli 80a–84 LAsi³¹ concernenti i richiedenti l'asilo. In particolare il sostegno agli stranieri ammessi provvisoriamente deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L'entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera. Per quanto concerne gli standard dell'aiuto sociale, per i rifugiati ammessi provvisoriamente e per i rifugiati condannati con sentenza passata in giudicato all'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP³² o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM³³ si applicano le condizioni valide per i rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo.

25 FF 2015 2281

26 RS 311.0

27 RS 321.0

28 RS 142.20

29 RS 311.0

30 RS 321.0

31 RS 142.31

32 RS 311.0

33 RS 321.0



2. Legge del 26 giugno 1998³⁴ sull'asilo

Art. 37 cpv. 4 e 6

⁴ Nella procedura ampliata (art. 26*d*) le decisioni devono essere prese entro due mesi dalla conclusione della fase preparatoria.

⁶ Se il richiedente è incarcerato in vista d'extradizione su richiesta dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, la SEM decide senza indugio e in via prioritaria. Lo stesso vale anche se nei suoi confronti è stata pronunciata l'espulsione secondo l'articolo 66*a* o 66*a*^{bis} del Codice penale (CP)³⁵ o l'articolo 49*a* o 49*a*^{bis} del Codice penale militare (CPM)³⁶.

Art. 109 cpv. 5 e 7

⁵ Il Tribunale amministrativo federale decide senza indugio, sulla base degli atti, sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 22 capoversi 2–3 e 4.

⁷ Se il richiedente è incarcerato in vista d'extradizione su domanda dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, il Tribunale amministrativo federale decide in via prioritaria e senza indugio. Lo stesso vale anche se nei suoi confronti è stata pronunciata l'espulsione secondo l'articolo 66*a* o 66*a*^{bis} CP³⁷ o l'articolo 49*a* o 49*a*^{bis} CPM³⁸.

V

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ L'articolo 95*a* capoverso 1 lettera a ha effetto per dieci anni dopo la sua entrata in vigore.

³⁴ RS 142.31

³⁵ RS 311.0

³⁶ RS 321.0

³⁷ RS 311.0

³⁸ RS 321.0



Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005³⁹ sugli stranieri

Art. 31 cpv. 3

Abrogato

Art. 71b Trasmissione di dati medici per valutare l'idoneità al trasporto

¹ Lo specialista competente per l'esame medico trasmette, su richiesta, i dati medici necessari per valutare l'idoneità al trasporto di persone oggetto di una decisione di allontanamento o di espulsione alle seguenti autorità, in quanto ne necessitino per l'adempimento dei loro compiti legali:

- a. le autorità cantonali cui compete l'allontanamento o l'espulsione;
- b. i collaboratori della SEM responsabili per l'organizzazione centrale e il coordinamento dell'esecuzione coattiva dell'allontanamento o dell'espulsione;
- c. il personale medico specializzato che, su incarico della SEM, assicura il monitoraggio medico sull'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione al momento della partenza.

² Il Consiglio federale disciplina la conservazione e la cancellazione dei dati.

Art. 74 cpv. 1^{bis} e 2

^{1bis} L'autorità cantonale competente impone a uno straniero collocato in un centro speciale di cui all'articolo 24a LAsi⁴⁰ di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio.

² Queste misure sono ordinate dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione, è competente il Cantone in cui è ubicato il centro. Il divieto di accedere a un dato territorio può essere ordinato anche dall'autorità del Cantone in cui si trova questo territorio.

³⁹ RS 142.20

⁴⁰ RS 142.31



Art. 76 cpv. 1 lett. b n. 3 e 5

¹ Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:

- b. incarcerare lo straniero se:
 - 3. indizi concreti fanno temere ch'egli intenda sottrarsi al rinvio coatto, in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'articolo 90 della presente legge e l'articolo 8 capoverso 1 lettera a o capoverso 4 LAsi⁴¹,
 - 5. la decisione d'allontanamento è notificata in un centro della Confederazione e l'esecuzione dell'allontanamento è presumibilmente attuabile.

Art. 80 cpv. 1, 1^{bis} e 2^{bis}

¹ La carcerazione è ordinata dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione, la competenza di ordinare la carcerazione preliminare (art. 75) spetta al Cantone in cui è ubicato il centro.

^{1bis} Nei casi di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5, la carcerazione è ordinata dal Cantone d'ubicazione del centro della Confederazione; se in virtù dell'articolo 46 capoverso 1^{bis} terzo periodo LAsi⁴² il Cantone designato per eseguire l'allontanamento non è quello in cui è ubicato il centro, detto Cantone è competente anche per ordinare la carcerazione.

^{2bis} Su richiesta dello straniero incarcerato, la legalità e l'adeguatezza della carcerazione secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 sono esaminate da un'autorità giudiziaria in procedura scritta. Tale esame può essere chiesto in ogni tempo.

Art. 80a cpv. 1 lett. a, nonché 2 e 3

¹ La competenza di ordinare la carcerazione secondo l'articolo 76a spetta:

- a. nei riguardi di uno straniero che soggiorna in un centro della Confederazione: al Cantone in cui è ubicato il centro;

² *Abrogato*

³ Su richiesta dello straniero incarcerato la legalità e l'adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un'autorità giudiziaria in procedura scritta. Tale esame può essere chiesto in ogni tempo.

⁴¹ RS 142.31

⁴² RS 142.31



Art. 86 cpv. 1

¹ I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso d'emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili gli articoli 80a–84 LAsi⁴³ concernenti i richiedenti l'asilo. In particolare il sostegno agli stranieri ammessi provvisoriamente deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L'entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera. Per quanto concerne gli standard dell'aiuto sociale, per i rifugiati ammessi provvisoriamente si applicano le condizioni valide per i rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo.

Art. 87 cpv. 1 lett. b e d, nonché 3 e 4

¹ La Confederazione versa ai Cantoni:

- b. per ogni rifugiato ammesso provvisoriamente e per ogni apolide secondo l'articolo 31 capoverso 2, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi;
- d. per ogni apolide secondo l'articolo 31 capoverso 1, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi.

³ Le somme forfettarie di cui al capoverso 1 lettere a e b sono versate per un periodo massimo di sette anni dopo l'entrata in Svizzera.

⁴ La somma forfettaria di cui al capoverso 1 lettera d è versata per un periodo massimo di cinque anni dopo il riconoscimento dell'apolidia.

Art. 126d Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi

¹ Per i richiedenti l'asilo la cui domanda d'asilo non può essere trattata nei centri della Confederazione si applica per al massimo due anni il diritto anteriore.

² Le procedure pendenti di cui agli articoli 76 capoverso 1 lettera b numero 5 e 76a capoverso 3 sono rette dagli articoli 80 capoversi 1 terzo periodo e 2^{bis} e 80a capoversi 1 e 2 della presente legge, nonché dagli articoli 108 capoverso 4, 109 capoverso 3, 110 capoverso 4 lettera b e 111 lettera d LAsi⁴⁴ nella loro versione anteriore.

⁴³ RS 142.31

⁴⁴ RS 142.31



2. Legge federale del 20 giugno 2003⁴⁵ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 1 cpv. 2

² Sono fatti salvi gli articoli 101, 102, 103, 104–107, 110 e 111a–111i della legge federale del 16 dicembre 2005⁴⁶ sugli stranieri (LStr), gli articoli 96–99, 102–102a^{bis} e 102b–102e della legge del 26 giugno 1998⁴⁷ sull'asilo (LAsi) nonché l'articolo 44 della legge del 20 giugno 2014⁴⁸ sulla cittadinanza (LCit).

3. Legge federale del 20 dicembre 1946⁴⁹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 93^{bis} Informazione della Segreteria di Stato della migrazione

¹ L'Ufficio centrale di compensazione confronta periodicamente i numeri d'assicurato delle persone dei settori dell'asilo e degli stranieri comunicatigli dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per le quali i Cantoni ricevono indennizzi a titolo forfettario con le registrazioni nei conti individuali notificategli dalle casse di compensazione.

² Se constatata che una persona notificata ha realizzato un reddito da attività lucrativa, l'Ufficio centrale di compensazione lo comunica d'ufficio alla SEM per la verifica degli indennizzi versati a titolo forfettario e il conteggio corretto del contributo speciale.

³ La Confederazione versa un contributo forfettario per indennizzare proporzionalmente le spese sostenute dall'Ufficio centrale di compensazione e dalle casse di compensazione per il confronto, la trasmissione e la gestione dei dati.

⁴⁵ RS 142.51

⁴⁶ RS 142.20

⁴⁷ RS 142.31

⁴⁸ RS 141.0

⁴⁹ RS 831.10

PP
Impostazione

Invii non recapitabili: rimandare al controllo degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 5 giugno 2016:

- No all'iniziativa popolare «A favore del servizio pubblico»
- No all'iniziativa popolare «Per un reddito di base incondizionato»
- No all'iniziativa popolare «Per un equo finanziamento dei trasporti»
- Sì alla modifica della legge sulla medicina della procreazione (LPAM)
- Sì alla modifica della legge sull'asilo (LAsi)

Chiusura redazionale:
24 febbraio 2016

Per ulteriori informazioni:
www.admin.ch
www.parlamento.ch
www.ch.ch